

TRIBUNALE DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

CONCORDATO PREVENTIVO n. 59/2015

DMAIL GROUP S.p.A.

Giudice Delegato: Dott.ssa CATERINA MACCHI

Commissario Giudiziale: Dott. Mario Doni

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

AI SENSI DELL'ART. 172 DEL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267

INDICE:

LA GENESI DELLA PROCEDURA E LE FORMALITA' INIZIALI	3
LA SOCIETA' E IL GRUPPO	9
L'ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	12
LA COMPAGINE E GLI ORGANI SOCIALI.....	17
LE CAUSE DELLA CRISI E LE SOLUZIONI ADOTTATE.....	25
IL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO.....	29
L'ANALISI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO CONCORDATARIO E LE RETTIFICHE OPERATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE.....	31
CALCOLO DEL FABBISOGNO CONCORDATARIO	62
IL PIANO DI CONTINUITA'	65
CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO	68
CONCLUSIONI.....	70

CAPITOLO PRIMO

LA GENESI DELLA PROCEDURA E LE FORMALITA' INIZIALI

1.1 La proposta di concordato

Con ricorso in data 24 aprile 2015, la società "DMAIL Group S.p.A." (di seguito, per brevità, anche solo "DMAIL" ovvero "Società"), con sede in Milano, Via San Vittore n. 40, codice fiscale e partita IVA 12925460151, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1755213, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, dott. Vittorio Farina, all'uopo legittimato in forza di autodeterminazione del 2 aprile 2015 – il cui verbale risulta da atto pubblico ex artt. 152 ultimo comma come richiamato dall'art. 161, comma quarto, l.f. – elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio degli avvocati Francesco Gianni, Andrea Aiello, Luca Jeantet, Martina Romani e Ludovica Di Paolo Antonio, chiedeva a codesto Tribunale l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo a norma dell'art. 161, comma sesto, l.f. con riserva di presentare la proposta di concordato ed il relativo piano entro il termine richiesto di centoventi giorni.

Con provvedimento del 30 aprile – 4 maggio 2015 il Tribunale di Milano (i) concedeva termine al 10 luglio 2015 per la presentazione della proposta, del piano, nonché della documentazione di cui all'art. 161, comma secondo e terzo, l.f., (ii) nominava Commissario Giudiziale il sottoscritto dott. Mario Doni con l'incarico di vigilare sull'attività della Debitrice sino al deposito della proposta di concordato, (iii) disponeva il versamento della somma di Euro 12.000 per le spese di giustizia, nonché il deposito (al 30 maggio ed al 29 giugno 2015) di situazioni finanziarie aggiornate corredate da relazioni informative ed esplicative sulla gestione

corrente, con indicazione delle più significative operazioni compiute nel periodo di valore superiore ad Euro 5.000 nonché della giacenza di cassa; con la duplice avvertenza che non potevano essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli urgenti, soggetti tuttavia alla preventiva autorizzazione del Tribunale, e che non potevano essere effettuati pagamenti di creditori anteriori.

In data 6 luglio 2015 la Società depositava una richiesta di proroga di ulteriori sessanta giorni per il deposito della documentazione prevista. Il Tribunale accoglieva la richiesta e concedeva termine sino all'8 settembre 2015, prevedendo tuttavia il deposito di un'ulteriore relazione informativa entro l'8 agosto 2015.

Il Commissario Giudiziale dà atto che nei termini indicati DMAIL ha provveduto alla presentazione delle relazioni informative.

In data 8 settembre 2015 la Società depositava la domanda definitiva di concordato ex art. 160 l.f. (di seguito anche "Piano"), con allegata la relazione del professionista attestatore.

Nella domanda di ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo, il piano predisposto dalla ricorrente prevede:

- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro sei mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro dodici mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento del credito ipotecario assistito da privilegio speciale, vantato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, comma secondo, l.f., del prof. Renato Giovanninini che risulterà al tempo della vendita degli immobili ipotecati e, comunque, entro dodici mesi dal decreto di omologazione;

- il soddisfacimento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario assistito da privilegio speciale, in misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in una percentuale pari all'8,26%, entro dodici mesi dal decreto di omologazione.

Il piano prevede altresì (i) la continuazione diretta dell'attività in capo a DMAIL a valle di un aumento di capitale in denaro riservato al socio D.Holding S.r.l. (che attualmente detiene la partecipazione di maggioranza relativa dei diritti di voto della Società) dell'importo di Euro 8.000.000, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015, ed Euro 7.900.000 da versarsi in esecuzione del piano di concordato, finalizzato a dotare DMAIL delle risorse necessarie per provvedere al pagamento dei creditori diversi dal creditore ipotecario e, simultaneamente anche per effetto della conseguente esdebitazione, a conservare la propria quotazione sul MTA, (ii) la vendita di due immobili di proprietà della Società.

* * * * *

Dalla presentazione della domanda di concordato "in bianco" sino al deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, il Commissario Giudiziale, al fine di controllare che la ricorrente non violasse gli obblighi di legge di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e quelli indicati dal Tribunale, ha provveduto a:

1) tenere riunioni presso il proprio Studio con i professionisti incaricati dalla DMAIL e con i vertici societari per esaminare le criticità sottese alla struttura concordataria, nonché lo stato di avanzamento della predisposizione del piano e della proposta;

2) controllare le movimentazioni dei conti correnti intestati alla Società;

3) controllare che la Società eseguisse i pagamenti ai creditori in prededuzione, previo esame e parere dello scrivente ed autorizzazione del Tribunale;

4) richiedere alla Società precisazioni in ordine a talune criticità della proposta concordataria e dalla stessa recepite con la memoria informativa depositata telematicamente il 23 dicembre 2015.

1.2 Il decreto di ammissione

Con decreto del 24 settembre – 7 ottobre 2015 il Tribunale di Milano (all. 1), verificata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, delegando alla stessa il Giudice dott.ssa Caterina Macchi e confermando Commissario Giudiziale il sottoscritto.

Col medesimo provvedimento il Tribunale disponeva altresì:

- la convocazione dei creditori per l'udienza del 1° febbraio 2016, alle ore 11,30;
- la comunicazione a tutti i creditori – con le modalità e gli avvisi prescritti dall'art. 171 l.f. – dell'apertura della procedura da effettuarsi entro il 30 ottobre 2015;
- il deposito in Cancelleria – secondo le regole del processo telematico – della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 l.f. almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori.

1.3 Deposito delle spese di procedura da parte di DMAIL

In data 13 maggio 2015 e 21 ottobre 2015, in adempimento a quanto stabilito dal Tribunale di Milano e nei termini previsti, la Società ha eseguito il versamento della complessiva somma di Euro 52.000 sul conto corrente n. 15630 aperto presso la Banca Popolare di Bergamo, Sede di Milano, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice.

1.4 Formalità pubblicitarie

Il Commissario Giudiziale dà altresì conto dei seguenti ulteriori adempimenti:

- il decreto, a cura della cancelleria, è stato regolarmente notificato al Procuratore della Repubblica, alla società debitrice ed al suo legale rappresentante, nonché al sottoscritto Commissario;
- il decreto è stato poi pubblicato sui quotidiani "*Corriere della Sera*" in data 22/10/2015 e "*La Repubblica*" in data 29/10/2015, nonché trascritto ex art. 88, comma secondo, l.f., presso le Agenzie del Territorio competenti;
- i libri sociali sono stati vidimati dal Giudice Delegato;
- gli atti ed i documenti rilevanti della Procedura sono stati pubblicati sul sito del Tribunale, nella sezione visibile ai creditori.

1.5 Indirizzo di posta elettronica certificata

In conformità a quanto stabilito nel decreto di ammissione il Commissario Giudiziale ha attivato la casella di posta elettronica certificata cp59.2015milano@pecconcordati.it, comunicata al Registro delle Imprese di Milano in data 9 ottobre 2015.

1.6 Comunicazioni ex art. 171 l.f. trasmesse dal Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale, nel termine stabilito dal decreto di ammissione, ha inviato le comunicazioni ex art. 171 l.f. a mezzo PEC e/o raccomandata a.r. in mancanza di PEC.

Con la menzionata comunicazione il sottoscritto ha:

- a) chiesto di far pervenire la precisazione del credito alla data di deposito della domanda;
- b) comunicato la data di adunanza dei creditori;
- c) invitato ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni con l'avvertimento che, in difetto, tutte le future comunicazioni sarebbero state perfezionate con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;
- d) avvertito che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della presente relazione.

Venivano altresì trasmessi, a ciascun creditore, fac-simili prestampati da utilizzarsi rispettivamente per:

- l'eventuale espressione di adesione alla proposta concordataria ai sensi dell'art. 178 l.f.;
- l'eventuale conferimento di procura, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, l.f., a mandatario speciale per l'intervento all'adunanza dei creditori convocata per il giorno 1° febbraio 2016.

* * * * *

Il Commissario Giudiziale dà atto, infine, di aver pubblicato sul sito internet del Tribunale di Milano la presente relazione atta a fornire ai creditori sociali le informazioni necessarie per l'espressione del voto.

CAPITOLO SECONDO

LA SOCIETA' E IL GRUPPO

L'oggetto sociale di DMAIL Group comprende lo *"... svolgimento, tra l'altro, di attività di commercio all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza – utilizzando diversi metodi di vendita, ma prevalentemente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica – di articoli di diverso tipo, nonché attività di noleggio, locazione e vendita di prodotti, di apparecchiature, di impianti e relativi accessori, e di qualsiasi altro apparato o meccanismo anche virtuale, inerente la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o la comunicazione elettronica anche multimediale mediante impianti terrestri o satellitari, ma anche attività di acquisto di quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini"*.

DMAIL viene costituita nel 1999 ed inizia ad operare nel mercato delle vendite a distanza attraverso l'acquisizione della D-Mail S.r.l., società leader in Italia. L'attività si estende anche alla vendita al dettaglio attraverso l'acquisizione di D-Mail Retail S.p.A., società dotata di una rete di negozi monomarca e plurimarca.

Il disegno imprenditoriale prevedeva l'integrazione delle due realtà aziendali attraverso la creazione di una società di distribuzione multicanale, con particolare *focus* sulle vendite a distanza via catalogo e via internet.

Due anni dopo, sempre tramite l'acquisizione di partecipazioni, DMAIL creava una nuova area di *business* destinata allo sviluppo di attività editoriali per poi estendere, nel corso del 2005, la propria presenza nel settore editoriale con l'acquisto di altre società editrici e concessionarie di raccolta pubblicitaria.

Sempre nel corso del 2005, la Società entrava a far parte del segmento STAR di Borsa Italiana, dal quale chiederà l'uscita volontaria nel 2012.

Attualmente la Società svolge prevalentemente attività di holding di partecipazioni sociali, al vertice di un gruppo di società operative in due macro aree:

- vendita diretta – all'ingrosso, al dettaglio e *on line* – in Italia ed all'estero, di beni a marchio DMAIL;


- attività editoriali riferite a quarantaquattro pubblicazioni settimanali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria ed alla fornitura di servizi di supporto ad editori terzi per la produzione e distribuzione di settimanali a diffusione locale.

Pertanto i ricavi conseguiti da DMAIL riguardano le prestazioni di servizi svolte a favore delle partecipate e l'incasso di dividendi.


L'attuale struttura del Gruppo è la seguente:



Area Media Commerce



Area Media Locali



CAPITOLO TERZO

L'ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Per analizzare l'andamento economico-finanziario di DMAIL il Commissario Giudiziale ha proceduto a riclassificare i bilanci per gli esercizi dal 2010 al 2014, che vengono esposti nelle tabelle che seguono relative, rispettivamente, ai dati di stato patrimoniale e di conto economico.

Nelle situazioni patrimoniali sono state accolte, con riclassificazione in grandi classi di valori, le attività e passività di bilancio secondo il criterio della liquidità decrescente per le attività e della crescente immobilizzazione per le passività, mentre i conti economici scalari hanno accolto le sintesi reddituali per evidenziare con immediatezza i risultati parziali attraverso i quali si è formato il reddito attribuibile a ciascun periodo.

Lo stato patrimoniale presenta i seguenti valori:

ATTIVITA'	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	156.360		184.499		9.560		87.708		14.382	
Liquidità immediate	156.360	0,35	184.499	0,40	9.560	0,04	87.708	0,33	14.382	0,12
Crediti verso terzi	113.220	0,25	83.047	0,18	49.633	0,18	825.046	3,09	53.852	0,44
Crediti verso parti correlate	1.461.404	3,29	1.706.717	3,74	887.171	3,26	439.000	1,65	284.434	2,35
Attività per imposte	4.797	0,01	2.947.486	6,46	18.290	0,07	359.137	1,35	365.985	3,02
Liquidità differite	1.579.421	3,55	4.737.250	10,38	955.094	3,51	1.623.183	6,09	704.271	5,82
Rimanenze	0		0		0		0		0	
Disponibilità	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ATTIVO CORRENTE	1.735.781	3,91	4.921.749	10,79	964.654	3,54	1.710.891	6,42	718.653	5,93
Immobilii, impianti e macchinari	4.857.710		4.642.215		4.627.684		4.614.781		3.092.842	
Immobilizzazioni tecniche nette	4.857.710	10,93	4.642.215	10,17	4.627.684	16,99	4.614.781	17,31	3.092.842	25,54
Attività immateriali	1.510	0,00	312	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immobilizzazioni immateriali	1.510	0,00	312	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Partecipazioni	36.743.573	82,66	35.813.573	78,48	19.977.032	73,35	17.959.032	67,37	8.297.479	68,52
Imposte anticipate	1.110.939	2,50	254.692	0,56	1.664.272	6,11	2.372.757	8,90	0	0,00
Altre attività finanziarie	310	0,00	426	0,00	116	0,00	116	0,00	0	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	37.854.822	85,16	36.068.691	79,04	21.641.420	79,47	20.331.905	76,27	8.297.479	68,52
ATTIVO IMMOBILIZZATO	42.714.042	96,09	40.711.218	89,21	26.269.104	96,46	24.946.686	93,58	11.390.321	94,07
TOTALE ATTIVO NETTO	44.449.823	100,00	45.632.967	100,00	27.233.758	100,00	26.657.577	100,00	12.108.974	100,00

PASSIVITA'	2010		2011		2012		2013		2014	
		%		%		%		%		%
Passività finanziarie correnti	22.742.154	51,16	18.672.884	40,92	19.070.049	70,02	21.155.684	79,36	7.109.519	26,67
Passività finanziarie vs. parti correlate	1.842.346	4,14	12.455.252	27,29	9.840.314	36,13	9.485.000	35,58	15.423.968	57,86
Passività per locazioni finanziarie	27.237	0,06	11.162	0,02	9.951	0,04	9.951	0,04	9.951	0,04
Debiti tributari	658.797	1,48	66.294	0,15	382.833	1,41	122	0,00	103.130	0,39
Debiti commerciali e vari verso terzi	713.524	1,61	871.457	1,91	2.415.599	8,87	3.752.519	14,08	5.219.275	19,58
Debiti commerciali e vari vs. correlate	1.008.736	2,27	525.712	1,15	1.927.622	7,08	3.560.000	13,35	3.923.894	14,72
Passivo corrente	26.992.794	60,73	32.602.761	71,45	33.646.368	123,55	37.963.276	142,41	31.789.737	119,25
Fondi rischi e oneri futuri	576.262	1,30	4.529.599	9,93	6.341.001	23,28	6.352.455	23,83	22.190.891	83,24
Passività per prest. pens. e TFR	93.540	0,21	115.627	0,25	70.428	0,26	0	0,00	7.450	0,03
Fondo imposte differite	1.315.000	2,96	1.316.515	2,89	1.290.982	4,74	1.290.982	4,84	246.625	0,93
Passività finanziarie non correnti vs. terzi	419.253	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passività finanziarie non correnti vs. corr.	220.000	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passività per locazioni finanziarie	26.060	0,06	10.023	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Altre passività - quota non corrente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Passivo consolidato	2.650.115	5,96	5.971.764	13,09	7.702.411	28,28	7.643.437	28,67	22.444.966	84,20
Patrimonio Netto	14.806.914	33,31	7.058.442	15,47	-14.115.021	-51,83	-18.949.136	-71,08	-42.125.729	-158,03
TOTALE A PAREGGIO	44.449.823	100,00	45.632.967	100,00	27.233.758	100,00	26.657.577	100,00	12.108.974	100,00

Il conto economico presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	2010		2011		2012		2013		2014	
		%		%		%		%		%
Ricavi verso terzi	1.052	0,10	1.292	0,14	612.986	65,47	0	0,00	0	0,00
Ricavi verso parti correlate	633.450	60,93	448.536	49,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Altri proventi verso terzi	19.102	1,84	109.921	12,24	221.564	23,67	402.750	79,79	253.771	71,39
Altri proventi verso parti correlate	386.000	37,13	338.213	37,66	101.700	10,86	102.000	20,21	101.700	28,61
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.039.604	100,00	897.962	100,00	936.250	100,00	504.750	100,00	355.471	100,00
Costi per acquisti	14.375	1,38	11.938	1,33	250	0,03	2.478	0,49	2.102	0,59
Servizi	1.577.674	151,76	1.428.012	159,03	1.858.358	198,49	1.251.659	247,98	2.982.527	839,04
- di cui verso parti correlate	96.020	9,24	73.511	8,19	104.734	11,19	154.000	30,51	342.437	96,33
VALORE AGGIUNTO	-552.445	-53,14	-541.988	-60,36	-922.358	-98,52	-749.387	-148,47	-2.629.158	-739,63
Costi del personale	725.737	69,81	620.162	69,06	752.134	80,33	177.109	35,09	173.646	48,85
Altri costi operativi	112.805	10,85	149.810	16,68	151.315	16,16	99.997	19,81	380.698	107,10
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-1.390.987	-133,80	-1.311.960	-146,10	-1.825.807	-195,01	-1.026.493	-203,37	-3.183.502	-895,57
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	2.208.125	212,40	5.103.067	568,29	17.720.306	1.892,69	2.087.654	413,60	16.913.982	4.758,19
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	-3.599.112	-346,20	-6.415.027	-714,40	-19.546.113	-2.087,70	-3.114.147	-616,97	-20.097.484	-5.653,76
TOTALE COSTI	4.638.716	446,20	7.312.989	814,40	20.482.363	2.187,70	3.618.897	716,97	20.452.955	5.753,76
Proventi finanziari	1.145.880	110,22	340.608	37,93	60	0,01	24.341	4,82	9.950	2,80
- di cui verso parti correlate	1.145.880	110,22	335.045	37,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Oneri finanziari	850.676	81,83	1.380.339	153,72	2.016.555	215,39	1.742.550	345,23	1.496.803	421,08
- di cui verso parti correlate	44.582	4,29	261.868	29,16	472.385	50,46	301.000	59,63	349.046	98,19
Proventi e oneri finanziari	295.204	28,40	-1.039.731	-115,79	-2.016.495	-215,38	-1.718.209	-340,41	-1.486.853	-418,28
REDDITO ANTE IMPOSTE	-3.303.908	-317,80	-7.454.758	-830,19	-21.562.608	-2.303,08	-4.832.356	-957,38	-21.584.337	-6.072,04
Imposte dell'esercizio	-586.954	-56,46	293.714	32,71	-389.144	-41,56	0	0,00	1.592.255	447,93
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	-2.716.954	-261,35	-7.748.472	-862,90	-21.173.464	-2.261,52	-4.832.356	-957,38	-23.176.592	-6.519,97
CASH FLOW	-508.829	-48,94	-2.645.405	-294,60	-3.453.158	-368,83	-2.744.702	-543,77	-6.262.610	-1.761,78

Dall'analisi dell'andamento economico emerge come la Società presenti sin dall'esercizio 2010 uno strutturale disequilibrio tra i ricavi conseguiti ed i costi di struttura. Il margine operativo lordo (di seguito EBITDA), rimane infatti fortemente negativo per tutto il periodo oggetto di analisi: in particolare, nel 2012, i costi professionali sostenuti per le operazioni sul capitale prospettate e non realizzate portano ad un EBITDA

negativo per circa il doppio dei ricavi conseguiti. Di fronte a tali risultati, la società di revisione dichiara di trovarsi nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio al 31 dicembre 2012 attesa la grave incertezza in ordine alla continuità aziendale.

A partire dall'esercizio 2013 la Società – al fine di attuare le misure esposte nel piano industriale presentato al sistema bancario – interrompe le attività di prestazione di servizi a favore delle controllate, con conseguente drastica riduzione del costo del personale. Il valore della produzione è, quindi, rappresentato esclusivamente dai canoni di locazione degli immobili di proprietà e da sopravvenienze attive di entità trascurabile.

La mancata distribuzione di dividendi da parte delle controllate ed i costi professionali sostenuti per la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f. con il sistema bancario, resasi necessaria dalla perdurante crisi finanziaria del Gruppo, fanno precipitare l'EBITDA, che raggiunge un valore negativo di oltre 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.

L'andamento negativo delle controllate, oltre che privare DMAIL di un flusso costante di dividendi, comporta la necessità di operare ripetute e significative svalutazioni del valore di carico delle stesse: Euro 5.471 mila nel 2010, Euro 4.894 mila nel 2011, Euro 16.772 mila nel 2012, Euro 3.350 mila nel 2013 ed Euro 10.884 mila nel 2014.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2011, i risultati economici sono negativamente influenzati anche dalla gestione finanziaria. La crescente tensione finanziaria della capogruppo "drena" liquidità alle controllate operative sia mediante la richiesta di finanziamenti, sia attraverso il mancato rimborso dei debiti commerciali e di quelli derivanti dalla gestione del consolidato fiscale.

L'andamento economico fortemente negativo è confermato anche a livello di consolidato. Dopo due esercizi (2010 e 2011) con ricavi costanti (circa 72 milioni di Euro) ed EBITDA positivo, anche se di entità trascurabile (solo circa il 4% sul valore della produzione), a partire dal 2012 si registrano ricavi in costante e rimarchevole decrescita, con EBITDA negativo.

Per effetto dell'incidenza degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli accantonamenti i risultati netti consolidati appaiono negativi già dal 2010.

* * * * *

L'attivo patrimoniale è pressoché interamente rappresentato dalle partecipazioni e dagli immobili di Bomporto e Pontassieve.

Nel corso degli anni la Società ha progressivamente svalutato il valore delle partecipazioni a seguito di *impairment test*, mentre per la controllata Buy On Web ha proceduto a stanziare un apposito fondo, incrementatosi nel tempo, per fronteggiare il *deficit* patrimoniale della stessa.

Va tuttavia rilevato che, nonostante i perduranti e significativi risultati negativi, DMAIL ha continuato – fino al 2013 – a mantenere iscritte nell'attivo patrimoniale imposte anticipate, principalmente riferite alle perdite di esercizio formatesi nel corso degli anni, nonché alla temporanea ineducibilità degli interessi passivi per mancata capienza del Reddito Operativo Lordo (ROL), negativo a partire dal 2013.

Soltanto nel 2014 il bilancio viene redatto dagli Amministratori con criteri prudenziali e, quindi, (i) iscrivendo gli immobili al presumibile valore di realizzo, (ii) espungendo i crediti per imposte anticipate ed (iii) adeguando il valore di carico delle partecipazioni delle società controllate sulla base di

previsioni più realistiche in relazione al loro andamento economico-patrimoniale.

Sul fronte del passivo patrimoniale si registra, nell'arco temporale oggetto di analisi, una progressiva riduzione dell'esposizione verso il sistema bancario, a fronte, peraltro, di aumentati finanziamenti ricevuti dalle società del Gruppo.

La posizione netta nei confronti delle parti correlate è di seguito riassunta.

	2010	2011	2012	2013	2014
Crediti verso parti correlate	1.461.404	1.706.717	887.171	439.000	284.434
Debiti verso parti correlate	3.071.082	12.980.964	11.767.936	13.045.000	19.347.862
SBILANCIO NETTO	-1.609.678	-11.274.247	-10.880.765	-12.606.000	-19.063.428

Risulta evidente che la capogruppo, per soddisfare le proprie esigenze di cassa, ha "sottratto" alle controllate risorse finanziarie crescenti negli anni che, viceversa, avrebbero potuto essere destinate al sostegno della loro attività operativa.

L'andamento fortemente negativo della gestione ha fatto ricadere DMAIL – già nel corso dell'esercizio 2012 – nella fattispecie di cui all'art. 2446 cod. civ.; la Società ha quindi deliberato (dicembre 2012) un aumento di capitale di Euro 15.000.000 nell'ambito del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 *bis* l.f. cui non ha dato seguito per le vicende societarie che saranno descritte nel prosieguo, configurandosi quindi la perdita del capitale ex art. 2447 cod. civ. Ed infatti il patrimonio netto assume un valore negativo di oltre 14 milioni di Euro nel 2012, di 19 milioni di Euro nel 2013 e di ben 42 milioni di Euro nel 2014.

Il superamento della fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ. sarà pertanto possibile soltanto a seguito del realizzo di sopravvenienze attive da esdebitazione sull'indebitamento di rango chirografario.

Sulla scorta di quanto precede pare possibile concludere – in via di estrema sintesi – che la crisi di liquidità di DMAIL e dell'intero Gruppo sia riconducibile nel tempo alla riduzione del valore della produzione – in presenza di una struttura di costi non sufficientemente flessibile – ed alla correlata perdita di redditività e che, conseguentemente, l'evoluzione dell'indebitamento (per ammontare e composizione) appare il risultato di un vano tentativo – avviato nel 2012 – di "fronteggiare" la tensione finanziaria con strumenti di composizione della crisi, senza tuttavia incidere sulla struttura operativa del Gruppo, in modo da riportarlo in area di "profittabilità".

CAPITOLO QUARTO

LA COMPAGINE E GLI ORGANI SOCIALI

Ad oggi DMAIL è una mera holding finanziaria quotata al MTA (Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Di seguito si riporta in forma tabellare l'evoluzione dell'azionariato nell'ultimo decennio, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni superiori al 2% nel capitale sociale.

Dal 01/01/2005 al 31/12/2005	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicios Lda	1.701.360	11,12
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Norfin S.p.A.	1.256.130	8,21
Lumbini S.r.l.	1.505.520	9,84
Smeraldo S.r.l.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	47,33

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicios Lda	1.701.360	11,12
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Norfin S.p.A.	1.256.130	8,21
Lumbini S.r.l.	1.530.000	10,00
Smeraldo S.r.l.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	47,49

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicos Lda	1.701.360	11,12
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Norfin S.p.A.	1.256.130	8,21
Smeraldo S.r.l.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	47,49

Dal 01/01/2008 al 31/12/2008	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicos Lda	1.701.360	11,12
Norfin S.p.A.	1.286.730	8,41
Percassi Investimenti S.r.l.	1.395.360	9,12
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Smeraldo S.r.l.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	56,81

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicos Lda	1.701.360	11,12
Norfin S.p.A.	1.354.050	8,85
Percassi Investimenti S.r.l.	1.395.360	9,12
Azioni proprie	318.240	2,08
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Smeraldo S.r.l.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	59,33

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010	Euro	%
Banfort Consultadoria e Servicos Lda	1.701.360	11,12
Norfin S.p.A.	1.354.050	8,85
Percassi Investimenti S.r.l.	1.395.360	9,12
Azioni proprie	318.240	2,08
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Smalg S.p.A.	1.248.480	8,16
Totale capitale sociale	15.300.000	59,33

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011	Euro	%
Norfin S.p.A.	1.484.100	9,70
Azioni proprie	318.240	2,08
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Smalg S.p.A.	2.643.840	17,28
Banfort Lda	1.701.360	11,12
Totale capitale sociale	15.300.000	60,18

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012	Euro	%
Odissea S.r.l.	2.643.840	17,28
Norfin S.p.A.	1.528.470	9,99
Azioni proprie	318.240	2,08
Cairo Communication S.p.A.	1.530.000	10,00
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Banfort Lda	1.701.360	11,12
Totale capitale sociale	15.300.000	60,47

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	Euro	%
Odissea S.r.l.	2.643.840	17,28
Norfin S.p.A.	1.528.470	9,99
Azioni proprie	318.240	2,08
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Banfort Lda	1.701.360	11,12
Totale capitale sociale	15.300.000	50,47

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014	Euro	%
Odissea S.r.l.	2.643.840	17,28
Azioni proprie	318.240	2,08
Niteroi S.r.l.	1.530.000	10,00
Banfort Lda	1.701.360	11,12
Totale capitale sociale	15.300.000	40,48

Anno 2015	Euro	%
D.Holding S.r.l.	4.345.070	28,39
Azioni Proprie	317.860	2,07
Adilardi Giovanni	770.000	5,03
Totale capitale sociale	15.300.000	35,49

Si precisa che D.Holding S.r.l. ha acquistato da Odissea S.r.l. azioni pari al 17,28% del capitale sociale in data 22/4/2015 e da Banfort Lda azioni pari all'11,12% del capitale sociale in data 09/07/2015.

* * * * *

Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione dal 2005.

Dal 01/01/2005 al 31/12/2005

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
De Carolis Adrio Maria	Presidente A.D.	
Valliti Maurizio	Consigliere	
Viganò Gianluigi	Consigliere A.D.	
Vaccari Giuliano	Consigliere	
Volpi Mario	Consigliere	B)
De Martini Luca Mario	Consigliere indipendente	B)
Zanone Poma Andrea	Consigliere indipendente	B)
Gucci Uberto Ludorf	Consigliere	A)
Francini Gino	Consigliere	A)
Ferrario Giancarlo	Consigliere	A)

A) in carica fino al 04/05/2005

B) in carica dal 04/05/2005

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
De Carolis Adrio Maria	Presidente A.D.	
Valliti Maurizio	Consigliere	
Viganò Gianluigi	Consigliere A.D.	
Vaccari Giuliano	Consigliere	
Volpi Mario	Consigliere	
De Martini Luca Mario	Consigliere indipendente	
Zanone Poma Andrea	Consigliere indipendente	

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
De Carolis Adrio Maria	Presidente A.D.	
Valliti Maurizio	Consigliere	
Viganò Gianluigi	Consigliere A.D.	
Vaccari Giuliano	Consigliere	A)
Valerio Stefano	Consigliere	B)
Volpi Mario	Consigliere	
De Martini Luca Mario	Consigliere indipendente	
Zanone Poma Andrea	Consigliere indipendente	

A) in carica fino al 13/02/2007

B) in carica dal 13/02/2007

Dal 01/01/2008 al 31/12/2010

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
De Carolis Adrio Maria	Presidente A.D.	
Valliti Maurizio	Consigliere	
Viganò Gianluigi	Consigliere A.D.	
Valerio Stefano	Consigliere	
Volpi Mario	Consigliere	
De Martini Luca Mario	Consigliere indipendente	
Zanone Poma Andrea	Consigliere indipendente	

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
De Carolis Adrio Maria	Presidente A.D.	A)
De Carolis Adrio Maria	Consigliere	A)
Valliti Maurizio	Consigliere	
Viganò Gianluigi	Consigliere A.D.	E)
Valerio Stefano	Consigliere	
Dell'Acqua Massimo	Consigliere	F)
Gandolfi Gianmarco	Consigliere	F)
Grilli Stefano	Consigliere indipendente	F)
Tacciarra Fabio	Consigliere indipendente	F)
Chiaruttini Stefania	Consigliere indipendente	F)
Volpi Mario	Consigliere	
De Martini Luca Mario	Consigliere indipendente	B)
Zanone Poma Andrea	Presidente	C)

A) in carica fino al 14/2/2011 come Presidente, poi dal 15/2/11 al 09/05/2011 in qualità di Consigliere

B) in carica fino al 09/05/2011

C) in carica come Presidente dal 14/2/2011

E) senza deleghe dal 09/05/2011

F) in carica dal 09/05/2011

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
Zanone Poma Andrea	Presidente	A)
Rodolfi Angelo	Presidente	B)
Borgogna Vincenzo	Consigliere A.D.	C)
Sorgi Emilio	Consigliere A.D.	D)
Valliti Maurizio	Consigliere	E)
Viganò Gianluigi	Consigliere	F)
Valerio Stefano	Consigliere	F)
Dell'Acqua Massimo	Consigliere	F)
Gandolfi Gianmarco	Consigliere	F)
Grilli Stefano	Consigliere indipendente	G)
Tacciarina Fabio	Consigliere indipendente	G)
Chiaruttini Stefania	Consigliere indipendente	H)
Volpi Mario	Consigliere	I)
Mazzuca Saverio Alfonso	Consigliere indipendente	L)
Lo Presti Beniamino	Consigliere indipendente	M)
Bergamaschi Barbara	Consigliere indipendente	M)
Pecorella Paolo	Consigliere indipendente	N)
Schintu Marzio	Consigliere indipendente	O)

A) in carica fino al 16/07/2012

B) in carica dal 16/07/2012

C) in carica dal 23/01/2012 al 02/08/2012

D) in carica dal 06/11/2012

E) in carica fino al 23/01/2012

F) in carica fino al 30/10/2012

G) in carica fino al 14/08/2012

H) in carica fino al 20/02/2012

I) in carica fino al 08/06/2012

L) in carica dal 23/4/2012 al 14/08/2012

M) in carica dal 30/10/2012

N) in carica dal 30/10/2012 al 30/11/2012

O) in carica dal 20/12/2012

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
Rodolfi Angelo	Presidente A.D.	
Sorgi Emilio	Consigliere A.D.	
Lo Presti Beniamino	Consigliere	
Bergamaschi Barbara	Consigliere	
Schintu Marzio	Consigliere	A)
Laurenzano Alessio	Consigliere	B)

A) in carica fino al 18/11/2013

B) in carica dal 19/12/2013

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
Rodolfi Angelo	Presidente A.D.	A)
Sorgi Emilio	Consigliere A.D.	C)
Lo Presti Beniamino	Consigliere	A)
Bergamaschi Barbara	Consigliere	A)
Farina Vittorio	Presidente A.D.	B)
Laurenzano Alessio	Consigliere A.D.	B)
Volpi Mario	Consigliere	B)
Secco Francesca	Consigliere	B)
Dello Strologo Alberto	Consigliere	B)
Costanza Claudia	Consigliere	B)
Chelo Manuela	Consigliere	D)

A) in carica fino al 25/07/2014

B) in carica dal 25/07/2014

C) senza deleghe dal 25/7/2014; in carica dal 25/07/2014 al 04/9/2014

D) in carica dal 11/9/2014

Dal 01/01/2015 alla data odierna

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	NOTE
Farina Vittorio	Presidente A.D.	
Laurenzano Alessio	Consigliere A.D.	
Volpi Mario	Consigliere	
Secco Francesca	Consigliere	
Dello Strologo Alberto	Consigliere	A)
Costanza Claudia	Consigliere	B)
Chelo Manuela	Consigliere	
Cardinale Annamaria	Consigliere	C)

A) in carica fino al 07/03/2015

B) in carica fino al 04/09/2015

C) in carica dal 29/9/2015

* * * * *

La composizione degli Organi di controllo si è evoluta nel corso dell'ultimo decennio come segue.

Dal 01/01/2005 al 31/12/2006

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Galeotti Flori Mario Alberto	Presidente	A)
Bossi Carlo	Sindaco effettivo	A)
Boschi Simone	Sindaco supplente	A)
Innocenti Massimo	Sindaco supplente	A)
Ravizza Lorenzo	Presidente	B)
Bottega Mauro	Sindaco effettivo	B)
Galizzi Angelo	Sindaco effettivo	
Pirovano Luigi	Sindaco supplente	B)
Targia Giampaolo	Sindaco supplente	B)
Reconta Ernst & Young S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 04/05/2005

B) in carica dal 04/05/2005

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Ravizza Lorenzo	Presidente	A)
Targia Giampaolo	Presidente	B)
Bottega Mauro	Sindaco effettivo	
Galizzi Angelo	Sindaco effettivo	
Pirovano Luigi	Sindaco supplente	
Targia Giampaolo	Sindaco supplente	B)
Reconta Ernst & Young S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 04/10/2007

B) cessa dalla carica di Sindaco supplente e assume quella di Presidente in data 4/10/2007

Dal 01/01/2008 al 31/12/2010

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Targia Giampaolo	Presidente	
Bottega Mauro	Sindaco effettivo	A)
La Manna Paola	Sindaco effettivo	B)
Galizzi Angelo	Sindaco effettivo	
Pirovano Luigi	Sindaco supplente	
Lodi Enrico Maria	Sindaco supplente	
Reconta Ernst & Young S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 6/5/2008

B) in carica dal 06/05/2008

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Targia Giampaolo	Presidente	A)
La Manna Paola	Sindaco effettivo	A)
Berta Luca Maria	Presidente	B)
Tonolo Filippo	Sindaco effettivo	B)
Galizzi Angelo	Sindaco effettivo	
Colombo Nicoletta Maria	Sindaco supplente	B)
Carletti Anna Maria	Sindaco supplente	B)
Pirovano Luigi	Sindaco supplente	A)
Lodi Enrico Maria	Sindaco supplente	A)
Reconta Ernst & Young S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 09/05/2011

B) in carica dal 09/05/2011

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Berta Luca Maria	Presidente	A)
Carletti Anna Maria	Presidente	B)
Giuliani Marco	Presidente	E)
Tonolo Filippo	Sindaco effettivo	E)
Galizzi Angelo	Sindaco effettivo	C)
Moroni Marco	Sindaco supplente	E)
Lunati Sonia	Sindaco supplente	E)
Colombo Nicoletta Maria	Sindaco supplente	D)
La Manna Paola	Sindaco effettivo	E)
Carletti Anna Maria	Sindaco supplente	B)
Deloitte & Touche S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 7/5/2012

B) cessa dalla carica di Sindaco supplente in data 7/5/2012 e assume quella di Presidente fino al 5/7/2012

C) in carica fino al 30/10/2012

D) in carica fino al 5/7/2012

E) in carica dal 30/10/2012

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Giuliani Marco	Presidente	A)
Moroni Marco	Presidente	B)
Tonolo Filippo	Sindaco effettivo	
La Manna Paola	Sindaco effettivo	
Moroni Marco	Sindaco supplente	B)
Casella Fausto	Sindaco supplente	
Lunati Sonia	Sindaco supplente	
Deloitte & Touche S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 9/8/2013

B) cessa dalla carica di Sindaco supplente in data 9/8/2013 e assume quella di Presidente

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Iberati Nicola Giovanni	Presidente	B)
Torretta Sergio	Sindaco effettivo	B)
Pozzi Nadia	Sindaco effettivo	B)
Danese Antonio	Sindaco supplente	B)
Cassioli Giuliana	Sindaco supplente	B)
Moroni Marco	Presidente	A)
Tonolo Filippo	Sindaco effettivo	A)
La Manna Paola	Sindaco effettivo	A)
Casella Fausto	Sindaco supplente	A)
Lunati Sonia	Sindaco supplente	A)
Deloitte & Touche S.p.A.	Società di revisione	

A) in carica fino al 25/7/2014

B) in carica dal 25/7/2014

Dal 01/01/2015 alla data odierna

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE		
COGNOME E NOME	CARICA	NOTE
Iberati Nicola Giovanni	Presidente	
Torretta Sergio	Sindaco effettivo	
Pozzi Nadia	Sindaco effettivo	
Danese Antonio	Sindaco supplente	
Cassioli Giuliana	Sindaco supplente	
Deloitte & Touche S.p.A.	Società di revisione	

* * * * *

La carica di Dirigente Preposto era rivestita sino al 30/11/2015 dal dott. Mauro Albani, sostituito dal dott. Massimo Cristofori a far data dal 01/12/2015.

L'Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, è rappresentato dall'avv. Roberto Spreafico.

CAPITOLO QUINTO

LE CAUSE DELLA CRISI E LE SOLUZIONI ADOTTATE

Nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la Società ha illustrato come la crisi economica e finanziaria che ha colpito le partecipate abbia ridotto in maniera significativa i ricavi derivanti dalle due aree di attività, con conseguente incapacità di far fronte all'indebitamento bancario, anche a breve termine.

Tale situazione di crisi si è riflessa anche sulla controllante DMAIL, che non ha più potuto beneficiare di un flusso costante di dividendi.

L'andamento negativo delle partecipate ha altresì comportato la necessità di svalutare il valore di iscrizione in bilancio delle stesse; le conseguenti perdite hanno eroso il patrimonio netto della Società fino a ricadere nella fattispecie di cui all'art. 2447 cod. civ. già al 30 giugno 2012.

Per fronteggiare lo stato di crisi, il 5 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione approvava un piano industriale per il periodo 2012 – 2016 che prevedeva, tra l'altro, un aumento di capitale di Euro 15.000.000 ed un'ipotesi di riscadenziamento del debito bancario. E ciò anche al fine di evitare il "blocco operativo" delle società controllate.

Stante la situazione di patrimonio netto negativo ed in assenza di accordo con il sistema bancario, nel luglio 2012 DMAIL chiedeva a Consob la sospensione del procedimento di aumento del capitale sociale, per poi presentare, nel settembre 2012, al Tribunale di Milano ricorso ex art. 161, comma sesto, l.f., riservandosi la possibilità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f. con le banche creditrici.

Nei tempi concessi dal Tribunale, la Società non raggiungeva l'intesa col sistema bancario e la domanda di concordato preventivo veniva, pertanto, dichiarata inammissibile.

In assenza di istanze di fallimento e perdurando la condizione di cui all'art. 2447 cod. civ., DMAIL riprendeva il percorso di ristrutturazione confidando di poter attuare un accordo ex art. 182 *bis* l.f. e deliberare l'aumento di capitale sociale ad esso subordinato.

La Società elaborava quindi un piano industriale per il periodo 2014 – 2018 e addiveniva con i creditori bancari a tre distinti accordi.

Un primo accordo, sottoscritto anche dalle società controllate DMedia Group S.p.A. e DMedia Commerce S.p.A., volto a ristrutturare l'indebitamento di DMAIL nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Carisbo S.p.A. e Unicredit S.p.A., mediante la rinuncia ad una parte dei rispettivi crediti ed il riscadenziamento di quelli residui.

Un secondo accordo era raggiunto con Cassa Lombarda S.p.A. che rinunciava ad Euro 723.000, rispetto ad un credito complessivo di Euro 1.224.000, e riscadenziava il termine di pagamento del residuo importo.

Un terzo accordo, stipulato con Banco Popolare S.C. e Credito Bergamasco S.p.A., contemplava la ristrutturazione dell'indebitamento di Euro 1.594.000 nei confronti di Banco Popolare, e di Euro 1.317.000 nei confronti di Credito Bergamasco, nonché una rinuncia di detti istituti a parte del loro credito per complessivi Euro 1.789.000, con contestuale riscadenziamento dei termini di pagamento del debito residuo.

L'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f. ed il raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario di DMAIL, prevedeva il compimento di una serie di operazioni societarie:

a) un aumento del capitale sociale, da liberarsi in denaro, per un importo di Euro 15.282.000 in via inscindibile, mediante emissione di azioni ordinarie (da ammettere a quotazione presso l'MTA ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione) di cui: Euro 7.732.700, riservato a Rotosud S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. ed Euro 7.549.300, offerto in opzione agli azionisti aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ.

I signori Antonio Percassi e Gianluigi Viganò – ciascuno per conto di società da essi controllate – e Adrio De Carolis per conto della società Niteroi S.r.l., si impegnavano a votare a favore dell'approvazione dell'aumento di capitale sociale; il signor Gianluigi Viganò si impegnavano ad esercitare i diritti di opzione ad esso spettanti fino ad un importo massimo di Euro 642.000 ed il signor Antonio Percassi si impegnavano ad esercitare integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, nonché a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoprate.

b) la fusione per incorporazione di DMedia Commerce S.p.A. in DMAIL al fine di consentire a quest'ultima di beneficiare direttamente dei flussi finanziari della controllata.

c) un rafforzamento economico e patrimoniale delle società controllate da DMAIL per consentire alle stesse di sviluppare la propria attività ed aumentare la produttività, incrementando gli utili da distribuire alla Società sotto forma di dividendi.

Considerate le tempistiche tecniche per porre in essere le operazioni sopra descritte ed al fine di far fronte alle esigenze di cassa, i soci Odissea

S.r.l. e Rotosud S.p.A. assumevano l'impegno vincolante e irrevocabile di versare, subordinatamente all'omologazione degli Accordi di Ristrutturazione, un importo di circa Euro 8.800.000, nonché a dotare la Società di risorse finanziarie – fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000 in conto futuro aumento capitale – per supportare il piano di ristrutturazione in ipotesi di eventi pregiudizievoli e rilevanti che ne avrebbero potuto inficiare l'esecuzione.

L'obiettivo di rafforzamento economico e patrimoniale delle proprie partecipate veniva perseguito da DMAIL mediante il raggiungimento di articolati accordi con il sistema bancario che prevedevano la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento delle linee di fido esistenti ed il riscadenziamento di alcune posizioni debitorie.

L'accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis*, l.f., depositato il 9 maggio 2014, era omologato dal Tribunale di Milano con decreto depositato in data 31 luglio 2014.

In esecuzione del predetto accordo, la Società deliberava (i) l'aumento di capitale sociale (ii) la fusione per incorporazione di DMedia Commerce S.p.A. in DMAIL, e, nello stesso tempo, (iii) i soci Odissea e Rotosud versavano complessivamente la somma di Euro 7.923.400, utilizzata quanto ad Euro 3.626.000 per pagamenti in favore delle Banche aderenti all'accordo.

Nonostante le intese faticosamente raggiunte con le banche creditrici, nel luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione di DMAIL prendeva atto della crescente difficoltà a rispettare le previsioni del piano industriale, principalmente dovuta alla perdurante crisi di alcune partecipate.

Più in particolare la necessità di svalutare il valore di carico delle partecipazioni possedute nelle proprie controllate DMedia Commerce S.p.A., DMedia Group S.p.A. e la rumena Lakeview Impex S.r.l., portava nuovamente il patrimonio netto di DMAIL a valori negativi vanificando il progetto di fusione per incorporazione.

Il nuovo tentativo di predisporre un piano finanziario atto a garantire il risanamento terminava con l'ennesimo "nulla di fatto" e la Società deliberava, quindi, di accedere alla presente procedura di concordato preventivo.

CAPITOLO SESTO

IL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO

In data 8 settembre 2015 la Società ha depositato il piano, la proposta di concordato e la documentazione di cui all'art. 161, comma secondo e terzo, l.f. allegando *"un'aggiornata situazione patrimoniale al 30 giugno 2015 e lo stato analitico ed estimativo delle attività alla stessa data [...] precisandosi che la data di riferimento al fine dell'identificazione dei crediti concordatari deve indicarsi nella data di deposito del ricorso (i.e. 24 aprile 2015)"*.

In sintesi la proposta prevede (i) la continuazione diretta dell'attività in capo a DMAIL (ii) un aumento di capitale sociale riservato a D.Holding S.r.l. dell'importo di Euro 8.000.000, di cui Euro 100.000 già versati, ed Euro 7.900.000 da versarsi in denaro, dei quali Euro 7.650.000 per l'esecuzione del piano concordatario (iii) la vendita di due immobili di

proprietà della Società e (iv) l'incasso dei canoni di locazione su detti immobili.

Pertanto l'attivo concordatario destinato al soddisfacimento dei creditori sociali come rappresentato da DMAIL, risulta così composto:

ATTIVO	
Immobili	1.760.000
Canoni di locazione immobili	547.700
Soci per aumento capitale	<u>7.650.000</u>
TOTALE	<u><u>9.957.700</u></u>

mentre il passivo concordatario espone:

PASSIVO	
Spese di procedura	851.000
Consulenze professionali	<u>36.552</u>
<i>Passivo in prededuzione</i>	<i>887.552</i>
Dipendenti	108.308
Professionisti/Artigiani/Locatore	677.799
Enti Previdenziali	37.122
Debiti tributari	259.448
Banche ipotecarie capienti	2.307.700
Fondo generico privilegio	482.414
Fondo per accordo transattivo	202.000
Fondo studi professionali	<u>1.474.551</u>
<i>Passivo privilegiato</i>	<i>5.549.342</i>
Banche passive	14.760.473
Fornitori	4.269.034
Debiti verso società di Leasing	13.805
Debiti infragruppo	11.546.478
Fondo generico	<u>12.024.085</u>
<i>Passivo chirografario</i>	<i><u>42.613.875</u></i>
TOTALE	<u><u>49.050.769</u></u>

Non avendo la Società suddiviso l'indebitamento chirografario in classi, la proposta concordataria prevede:

- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e dei relativi interessi entro sei mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati generali e dei relativi interessi entro dodici mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento del credito ipotecario assistito da privilegio speciale, vantato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella misura parziale, come stimata nella relazione ex art. 160, comma secondo, l.f., del prof. Renato Giovannini che risulterà al tempo della vendita degli immobili ipotecati e, comunque, entro dodici mesi dal decreto di omologazione;
- il soddisfacimento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario assistito da privilegio speciale, in misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in una percentuale pari all'**8,26%**, entro dodici mesi dal decreto di omologazione.

CAPITOLO SETTIMO

L'ANALISI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO CONCORDATARIO E LE RETTIFICHE OPERATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE

L'attività posta in essere dal Commissario Giudiziale ha riguardato l'analisi dei valori di realizzo dell'attivo concordatario e l'accertamento del passivo con riferimento al 24 aprile 2015, data di deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f., che pertanto deve essere considerata a tutti gli effetti la "data di riferimento" per la cristallizzazione dei debiti concorsuali.

ATTIVITA'

Immobili

Saldo da proposta Euro 1.760 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 1.770 mila
---	--

Si tratta degli immobili di proprietà DMAIL, costituiti da:

a) un immobile ad uso prevalente di magazzino con annessa abitazione (categoria catastale D/8 e A/3) sito in Comune di Bomporto (Modena) in Via Aldo Moro n. 41, costituito da un piano fuori terra per mq. 7.430 di superficie lorda.

Il compendio immobiliare è concesso in affitto alla Geodis Logistics S.p.A. in forza di contratto di locazione sottoscritto il 1° ottobre 2011 (registrato il 13 ottobre 2011). Il contratto prevede la durata di anni sei (a partire dal 1° ottobre 2011 e sino al 30 settembre 2017), ma, come per legge (non potendo il locatore dare disdetta alla prima scadenza), si rinnoverà automaticamente per ulteriori sei anni e, quindi, sino al 30 settembre 2023.

Il contratto è peraltro risolutivamente condizionato alla stipulazione da parte della locatrice di un preliminare per la vendita dell'immobile a favore di terzi. Nel caso di avveramento della condizione, è prevista la riconsegna dell'immobile entro otto mesi dalla richiesta (da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento), fermo restando l'impegno della locatrice a pagare alla conduttrice oneri e costi che quest'ultima dovrà sostenere per la cessazione dell'attività nell'immobile e per la sua liberazione, nel limite massimo di spesa di Euro 120.000.

Al momento della sottoscrizione del contratto Geodis Logistics ha consegnato a DMAIL una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad Euro 62.500 a titolo di deposito cauzionale.

Il canone annuo convenuto è di Euro 250.000 (oltre IVA), da pagarsi in rate mensili posticipate.

Con scrittura privata del 7 gennaio 2014 (registrata il 1° aprile 2014), le parti – ferma ogni altra pattuizione presente nel contratto originario – hanno convenuto la riduzione del canone annuo di locazione ad Euro 200.000 (oltre IVA) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015 e ad Euro 220.000 (oltre IVA) a decorrere dal 01/01/2016.

b) un immobile ad uso prevalente di uffici e magazzino (categoria catastale C/3) sito in Comune di Pontassieve – frazione Le Sieci (Firenze) in Via Aretina n. 25, costituito da due piani fuori terra per mq. 1.173 di superficie lorda.

Il compendio immobiliare è concesso in affitto alla controllata DMedia Commerce S.p.A. in forza di contratto di locazione sottoscritto il 1° ottobre 2009 (registrato il 29 ottobre 2009). Il contratto, della durata di anni sei (con prima scadenza, quindi, al 30/09/2015), si è, come per legge, automaticamente rinnovato per l'ulteriore periodo di anni sei e, pertanto, sino al 30 settembre 2021.

Al momento della sua sottoscrizione la conduttrice non ha costituito alcun deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni assunte con lo stesso.

Il canone annuo convenuto è di Euro 100.000 (oltre IVA), da pagarsi in rate trimestrali anticipate.

Gli immobili di proprietà DMAIL sono assistiti da polizze assicurative stipulate con primarie compagnie per un valore di Euro 4.090.000 per Bomporto e di Euro 1.390.000 per Pontassieve.

Il patrimonio immobiliare presenta ad oggi i seguenti gravami:

- ipoteca in favore di Banca Nazionale del Lavoro, iscritta ai nn. 43963/8443 (Agenzia del Territorio di Modena) e 56823/9337 (Agenzia del Territorio di Firenze) per il complessivo importo di Euro 9.000.000 (di cui Euro 2.160.000 per interessi ed Euro 2.340.000 per spese) a garanzia del mutuo fondiario per atto a rogito del Notaio Alfonso Colombo del 10/12/2009, rep. 142509/22420, di originari Euro 4.500.000 (debito residuo Euro 4.371.414);
- Trascrizione del 06/11/2015 ai nn. 25218/17515 per l'immobile sito in Comune di Bomporto, in forza di atto giudiziario – decreto di ammissione al concordato preventivo a favore della massa dei creditori;
- Trascrizione del 26/11/2015 ai nn. 46368/34771 per l'immobile sito in Comune di Pontassieve, in forza di atto giudiziario – decreto di ammissione al concordato preventivo a favore della massa dei creditori.

DMAIL, allo scopo di determinare il presumibile valore di realizzo degli immobili, ha incaricato l'ing. Alberto Maria Lughini della società Reddy's Group per la redazione di una perizia estimativa, sulla base della quale la Società ha indicato nel Piano concordatario i seguenti valori:

Immobile	Valore di realizzo
Immobile di Bomporto	Euro 1.290.000
Immobile di Pontassieve	Euro 470.000
Totale	Euro 1.760.000

* * * * *

Il Commissario Giudiziale ha ritenuto opportuno svolgere autonome indagini¹ volte ad accertare la ragionevolezza dei valori indicati dalla Società sulla base delle informazioni contenute sia nelle relazioni tecniche predisposte dalla Reddy's Group, sia nei report tecnico-urbanistico-economico redatti dallo Studio Tecnico Associato Marzetti.

Dall'esame degli elaborati dello Studio Marzetti sono emerse le seguenti criticità che possono influenzare il valore di realizzo degli immobili.

Immobile di Bomporto:

- necessità di predisporre una pratica edilizia in sanatoria e successivo aggiornamento della scheda catastale per opere interne non conformi all'ultimo titolo edilizio;
- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;
- voltura del Certificato Prevenzione Incendi ed eventuale aggiornamento del progetto e degli impianti;
- adeguamento sismico del capannone e delle scaffalature.

Immobile di Pontassieve:

- necessità di predisporre una pratica edilizia in sanatoria e successivo aggiornamento delle schede catastali per opere interne non conformi all'ultimo titolo edilizio;
- necessità di predisporre l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per ognuna delle due unità catastali;
- presenza di amianto in copertura con stato di conservazione non verificato;

¹Coadiuvato da un tecnico urbanistico


- assenza di verifica dello stato di manutenzione dell'impianto antincendio.

* * * * *

Per quanto riguarda le valutazioni degli immobili, il Commissario Giudiziale ha preso a riferimento i valori espressi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) e dal Borsino Immobiliare, dai quali è emerso quanto segue.

Immobile di Bomporto

L'OMI non riporta valori per i capannoni nel Comune di Bomporto (secondo l'Agenzia i prezzi degli immobili sono ancora condizionati dagli eventi sismici del 2012). Poiché il Comune è situato in prossimità di Modena (circa 13 km) si è fatto riferimento ai valori dei capannoni industriali situati nell'area suburbana di detta città.



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 1

Provincia: MODENA
 Comune: MODENA
 Fascia/zona: Suburbana/INDUSTRIALE NORD VIALE NAZIONI
 Codice zona: E8
 Microzona: 0


Tipologia prevalente: Capannoni tipici
 Destinazione: Produttiva


Nei 2° semestre 2012 è stata sospesa la rilevazione delle quotazioni nei comuni di Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio, Soltera, in cui il mercato immobiliare risulta particolarmente condizionato dagli effetti degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Capannoni industriali	Normale	400	600	L	1,6	2,7	N
Capannoni tipici	Normale	500	750	L	2,3	4,1	N

[Stampa](#) [Legenda](#)

Spazio disponibile per annotazioni





Considerato che anche il Borsino Immobiliare non riporta i valori degli immobili siti nel Comune di Bomporto, si è nuovamente fatto riferimento alla periferia di Modena (Zona Industriale Nord).

Locali & Negozi	Valori di Vendita €/mq			Valori di Locazione €/mq/mese			Rendimento
	2 ^a fascia	Fascia media	1 ^a fascia	2 ^a fascia	Fascia media	1 ^a fascia	Tasso capitalizzaz.
Capannoni industriali (In buono stato)	494	607	719	1,8	2,7	3,6	5,3%
Capannoni tipici (In buono stato)	584	696	809	1,8	2,7	3,6	4,6%
Negozi (In buono stato)	1.168	1.370	1.573	6,3	8,1	9,9	7,1%

Borsinoimmobiliare.it non offre alcuna garanzia circa l'accuratezza o l'attendibilità delle informazioni contenute nel Sito e dei risultati ottenuti tramite il suo utilizzo. Sta all'esperienza degli utenti ed alla loro capacità di giudizio scegliere i criteri e i procedimenti opportuni applicando coefficienti incrementativi e/o decrementativi per arrivare ai valori di stima. Borsinoimmobiliare.it, i suoi amministratori, dirigenti e agenti declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, cagionati a qualunque destinatario che abbia fatto affidamento su qualsiasi contenuto presente sul o derivato dal Sito.

Applicando alla superficie commerciale di mq. 7.430 le quotazioni dell'OMI e del Borsino Immobiliare, si perviene ai seguenti valori.

Valutazione	Min	Max
OMI	400 €/mq	600 €/mq
Valore dell'immobile secondo OMI	€ 2.972.000	€ 4.458.000
Borsino Immobiliare	494 €/mq	719 €/mq
Valore secondo il Borsino Immobiliare	€ 3.670.420	€ 5.342.170

Le valutazioni effettuate da Reddy's Group per conto della Società, hanno adottato il metodo reddituale basato sui canoni di locazione con i seguenti risultati:

Immobile di Bomporto	
Superficie coefficientata (commerciale)	7.430 (mq)
Valore di mercato dell'immobile	€ 2.350.000
Valore di mercato dell'immobile in caso di pronto realizzo	€ 1.290.000

Tenuto conto che, come detto in precedenza, le quotazioni hanno necessariamente preso a riferimento un'area "migliorativa" in confronto a quella di effettiva localizzazione e considerata la necessità di eseguire lavori di adeguamento sismico (stimati nella relazione dello Studio Marzetti in circa Euro 300.000), il valore di realizzo ipotizzato da Reddy's Group in Euro 2.350.000 appare congruo, giacché inferiore di circa il 20% rispetto alla media dei valori minimi sopra indicati.

A questo punto la Società – considerata la situazione liquidatoria e l'orizzonte temporale previsto per la vendita – ha ulteriormente ridotto di circa il 45% il valore di mercato dell'immobile, determinando quindi in Euro 1.290.000 il presumibile valore di realizzo.

Si segnala, infine, che con lettera del 20 novembre 2015 la società Erre Tre Immobiliare S.r.l. ha formulato una proposta irrevocabile per l'acquisto del compendio immobiliare *de quo* per un corrispettivo di Euro 1.300.000, da corrispondere contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita (all. 2).

La proposta, valida e vincolante sino al 31/05/2016 (successivamente prorogata al 31/07/2016), è tuttavia sospensivamente condizionata alla (i) ultimazione dei lavori di adeguamento strutturale dell'immobile ai richiesti requisiti di staticità antisismica ed al rilascio dell'agibilità sismica definitiva, (ii) approvazione della proposta di concordato preventivo da parte dei creditori, (iii) omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale con sentenza passata in giudicato.

In proposito si fa presente che la Società ha incaricato in data 30 maggio 2014 la Magnetti Building S.p.A. per eseguire i lavori di miglioramento sismico per un costo in ultimo concordato in complessivi Euro 220.000.

Sebbene ad oggi i lavori non siano stati completati per il mancato rispetto da parte di DMAIL del piano di pagamento, l'appaltatrice ha confermato la possibilità di completare l'incarico nei tempi richiesti dalla Erre Tre Immobiliare, condizionatamente al pagamento del corrispettivo.

Immobile di Pontassieve

Per la frazione Le Sieci nel Comune di Pontassieve l'OMI riporta i seguenti valori:



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 1

Provincia: FIRENZE

Comune: PONTASSIEVE

Fascia/zona: Suburbana/LE SIECI

Codice zona: E4

Microzona: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Capannoni industriali	Normale	600	900	L	2,7	4,1	N
Capannoni tipici	Normale	600	1000	L	2,8	4,6	N
Laboratori	Normale	700	1100	L	3,5	5,5	N

Stampa

Legenda



Mentre il Borsino Immobiliare:

Locali & Negozi	Valori di Vendita €/mq			Valori di Locazione €/mq/mese			Rendimento
	2° Fascia	Fascia media	1° Fascia	2° Fascia	Fascia media	1° Fascia	Tasso capitalizzaz.
Capannoni industriali (In buono stato)	591	750	909	1,8	2,7	3,6	4,4%
Capannoni tipici (In buono stato)	636	773	909	2,7	3,2	3,6	4,9%
Laboratori (In buono stato)	727	909	1.091	3,6	4,5	5,5	6,0%
Magazzini (In buono stato)	727	909	1.091	3,6	4,5	5,5	6,0%
Negozi (In buono stato)	1.546	2.000	2.455	6,4	8,2	10,0	4,9%

Borsinoimmobiliare.it non offre alcuna garanzia circa l'accuratezza o l'attendibilità delle informazioni contenute nel Sito e dei risultati ottenuti tramite il suo utilizzo. Sta all'esperienza degli utenti ed alla loro capacità di giudizio scegliere i criteri e i procedimenti opportuni applicando coefficienti incrementativi e/o decrementativi per arrivare ai valori di stima. Borsinoimmobiliare.it, i suoi amministratori, dirigenti e agenti declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, cagionati a qualunque destinatario che abbia fatto affidamento su qualsiasi contenuto presente sul o derivato dal Sito.

Applicando alla superficie commerciale di mq. 1.174 le quotazioni dell'OMI e del Borsino Immobiliare, si perviene ai seguenti valori.

Valutazione		Min	Max
<i>OMI</i>		600 €/mq	900 €/mq
Valore dell'immobile secondo OMI		€ 704.400	€ 1.174.000
<i>Borsino Immobiliare</i>		636 €/mq	909 €/mq
Valore secondo il Borsino Immobiliare		€ 746.664	€ 1.067.166

Le valutazioni effettuate da Reddy's Group per conto della Società concludono con i seguenti risultati:

Immobilie di Pontassieve	
Superficie coefficientata (commerciale)	1.174 (mq)
Valore di mercato dell'immobile	€ 740.000
Valore di mercato dell'immobile in caso di pronto realizzo	€ 470.000

Il valore dell'immobile risulta prossimo ai valori minimi, mentre il valore di pronto realizzo è inferiore del 36% rispetto a questi ultimi. I valori espressi possono, quindi, ritenersi coerenti con quelli di mercato.

Infine, è opportuno considerare come a seguito della nota crisi del mercato immobiliare, nelle periferie delle città sono presenti molti capannoni dismessi e invenduti e che *"Il rapporto Immobiliare 2015 – Immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva"* evidenzia una contrazione del 40% nel numero di transazioni di immobili industriali a livello nazionale tra il 2004 e il 2014.

In forza di quanto sopra lo scrivente ritiene di:

- attribuire all'immobile di Bomporto il valore di Euro 1.300.000, risultante dall'offerta irrevocabile di acquisto pervenuta dalla Erre Tre Immobiliare S.r.l.;
- confermare per l'immobile di Pontassieve il valore di Euro 470.000 attribuito da DMAIL, anche se, in proposito, il Commissario Giudiziale – al di là della stima sopra indicata – non può dare certezze, perché allo stato non constano né offerte e nemmeno concreti interessamenti all'acquisto. In tale situazione e tenuto conto della stasi che stanno segnalando le compravendite immobiliari di beni di

tale genere, il vero interrogativo non è il valore di realizzo, bensì la possibilità di alienare l'immobile nei tempi previsti nel Piano.

Si determina pertanto il valore degli immobili in Euro 1.770.000.

Canoni di locazione immobili

Saldo da proposta Euro 548 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 302 mila
---	--

Trattasi dei canoni di locazione in corso di maturazione per gli immobili di proprietà sulla base delle condizioni contrattuali esposte nel precedente paragrafo, per i quali il Commissario Giudiziale ha provveduto a ricalcolarne l'importo nel modo seguente:

- per l'immobile di Bomporto, considerata l'offerta irrevocabile di acquisto pervenuta dalla Erre Tre Immobiliare, i canoni sono stati calcolati sino al 30 giugno 2016. E quindi Euro 260.000;

- per l'immobile di Pontassieve, dato atto che nel piano concordatario depositato presso il Tribunale di Firenze in data 11 dicembre 2015 dalla conduttrice DMedia Commerce S.p.A. non sono previsti, tra le spese prededucibili, i canoni di locazione da riconoscere a DMAIL, si ritiene, in via prudenziale, di considerare soltanto gli importi incassati al 30 novembre 2015. E quindi Euro 42.375.

Poiché gli immobili sono gravati da ipoteca volontaria rilasciata a favore della Banca Nazionale del Lavoro ed atteso altresì quanto previsto dall'art. 6 del contratto di finanziamento, i canoni di locazione sono da intendersi destinati al soddisfacimento del creditore prelatizio, in quanto il privilegio speciale si estende ai frutti civili prodotti dal bene ipotecato.

Soci per aumento di capitale sociale

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 7.650 mila	Euro 7.650 mila

Nel piano concordatario la Società ha previsto le seguenti operazioni sul capitale sociale:

- 1) la revoca – sospensivamente condizionata all’omologa del concordato preventivo – dell’aumento di capitale sociale di Euro 15.282.000 deliberato in esecuzione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis*, l.f.;
- 2) la deliberazione di un aumento di capitale sociale per l’importo complessivo di Euro 16.197.400, la cui liberazione è anch’essa condizionata all’omologa del concordato preventivo (di seguito “Aumento di Capitale”).

Per quanto riguarda l’Aumento di Capitale si fa presente che:

- Euro 8.197.400 sono già stati versati in favore della Società.

Di questi in conto futuro aumento di capitale per:

- Euro 224.000 da Norfin S.p.A.;
- Euro 10.000 da Niteroi S.r.l.;
- Euro 420.000 da Smalg S.r.l. (oggi Odissea S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione della prima in quest'ultima);
- Euro 40.000 da Banfort Consultadoria;
- Euro 2.764.000 da Odissea S.r.l.;

per finanziamenti in esecuzione degli accordi di ristrutturazione:

- Euro 691.000 da Odissea S.r.l.;
- Euro 823.400 da Smalg S.r.l.;

- Euro 3.225.000 da Rotosud S.p.A. (oggi imputabili a D.Print S.p.A.).
- Euro 8.000.000, di cui Euro 100.000 già versati in data 10 giugno 2015 ed Euro 7.900.000 da versarsi da parte del socio D.Holding S.r.l.

Alla data della presente relazione DMAIL ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ex art. 2443 cod. civ. per l'Aumento di Capitale funzionale al Piano concordatario e che, comunque, in data antecedente all'adunanza dei creditori si procederà:

- alla riunione del Consiglio di Amministrazione che fisserà il prezzo e l'ammontare dell'Aumento di Capitale e approverà la relazione illustrativa ex art. 2441, comma sesto, cod. civ. e art. 72 del Regolamento Emittenti;

- alla trasmissione della relazione illustrativa alla Società di revisione;

- all'ottenimento delle osservazioni del Collegio sindacale sulla relazione illustrativa;

- all'ottenimento della relazione della Società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni in esecuzione dell'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto e sesto, cod. civ. e dell'art. 158, comma primo, del TUF;

- alla pubblicazione dei documenti rilevanti sul sito internet della Società ed al deposito presso la sede sociale.

La Società ha precisato sin d'ora che il Consiglio di Amministrazione assumerà, in forma notarile ed in data compresa tra l'adunanza dei creditori e l'udienza di omologazione, una delibera che indicherà in cinque mesi dal decreto di omologazione il termine di sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale riservato a D.Holding.

Sempre in relazione al predetto Aumento di Capitale, il socio D.Holding si è impegnato a (i) acquisire i crediti vantati nei confronti della Società, rispettivamente da Odissea S.r.l. (Euro 4.698.400) e da D.Print S.p.A. (Euro 3.225.000)², derivanti dai versamenti e/o finanziamenti, effettuati in più soluzioni sino al 21 aprile 2015, anche nel contesto degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f. (ii) votare a favore dell'Aumento di Capitale (iii) integralmente sottoscrivere e liberare in un'unica soluzione la quota parte dell'Aumento di Capitale ad essa riservata, versando, a semplice richiesta della Società, l'importo di Euro 7.900.000. A fronte di tale ultimo impegno, D.Holding ha rilasciato una garanzia a prima richiesta emessa da Confidi Prof Cooperativa di Garanzia per un importo massimo di Euro 8.000.000 (all. 3).

In proposito il Commissario Giudiziale rileva come al punto e) delle premesse di detta garanzia è previsto che il versamento della parte di Aumento di Capitale in denaro sia effettuato *"a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato DMAIL secondo le seguenti tempistiche: a) quanto alle spese in prededuzione entro il termine di mesi 6, b) quanto alla parte residua entro il termine di mesi 12"*.

Tale previsione implica che, in caso di inadempimento da parte di D.Holding e conseguente necessità di escutere la garanzia di Confidi, si potrebbe verificare il mancato rispetto della tempistica prevista nel Piano per il pagamento dei creditori.

Per tale ragione, su richiesta del Commissario Giudiziale, la Società ha ottenuto da Confidi una dichiarazione nella quale è previsto che *"la Garante si impegna irrevocabilmente a pagare alla Beneficiaria, a semplice richiesta, sino alla concorrenza di € 8.000.000 quanto la stessa indicherà"*

² Con corrispondente impegno di Odissea S.r.l. e D.Print S.p.A. a cedere il loro credito a D.Holding S.r.l.

come a lei dovuto dalla Contraente, anche prima che siano decorsi i termini di pagamento previsti nella Proposta di Concordato". (all. 4)

Si precisa, infine, che la quota di Aumento di Capitale da liberare in denaro di Euro 7.900.000, sarà destinata per Euro 7.650.000 al soddisfacimento dei creditori sociali e per Euro 250.000 a sostegno della continuità aziendale.

* * * * *

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'ammontare dell'attivo concordatario viene così rideterminato:

	Valori da domanda	Valori rettificati
Immobili	1.760.000	1.770.000
Canoni di locazione immobili	547.700	302.375
Soci per aumento capitale	<u>7.650.000</u>	<u>7.650.000</u>
	<u>9.957.700</u>	<u>9.722.375</u>

PASSIVITA'

In via preliminare il Commissario Giudiziale fa presente che, a seguito dell'intervenuta variazione del tasso legale a partire dal 1° gennaio 2016 (dallo 0,5% allo 0,2%), gli interessi legali, ove spettanti, sono stati opportunamente ricalcolati per tenere conto di detta modifica.

PASSIVO IN PREDEDUZIONE

Spese di procedura

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 851 mila	Euro 1.233 mila

La Società ha previsto accantonamenti per spese di procedura ed assistenza professionale di cui si fornisce dettaglio.

	Totale	Imp. pagati	Valore da Piano
Commissario Giudiziale	150.000		150.000
Liquidatore Giudiziale	50.000		50.000
Asseveratore	291.200	95.000	196.200
Assistenza legale	364.000	95.000	269.000
Società di revisione per predisp. Piano	140.000		140.000
Perizie e pareri professionali	47.800	1.800	46.000
	1.043.000	191.800	851.200

Rispetto alla previsione formulata da DMAIL, il sottoscritto Commissario ritiene opportuno:

- stanziare – prudenzialmente e ferma la potestà al riguardo del Tribunale – un ulteriore importo di Euro 120.000 quali oneri per il compenso del Commissario Giudiziale (in quanto sottostimato) sulla base dei valori medi stabiliti dal D.M. 30/2012.

In ragione della natura del Piano e della proposta di concordato preventivo, la Società non ritiene necessario nominare un Liquidatore Giudiziale. Qualora, tuttavia, il Tribunale reputasse opportuna tale nomina, DMAIL ha proposto di affidare al dott. Alfredo Ravo – professionista avente le caratteristiche indicate dall’art. 28 l.f. e che già collabora con la Sezione – l’incarico di *“procedere alla liquidazione dei beni sociali ed alla conseguente distribuzione dell’attivo concordatario”*, fissando in Euro 50.000 il compenso da riconoscere allo stesso.

Con comunicazione mail del 22 dicembre 2015, il dott. Ravo ha confermato la propria disponibilità a svolgere la funzione di Liquidatore Giudiziale anche per la distribuzione dell’intero attivo concordatario e per l’esecuzione dei riparti a favore dei creditori sociali, confermando il compenso richiesto in Euro 50.000.

Il Commissario Giudiziale non ravvisa elementi contrari alla proposta che dovrà, naturalmente, essere vagliata dal Tribunale.

- accantonare Euro 36.600 quali costi necessari per completare le opere di messa in sicurezza dell'immobile di Bomporto a cura di Magnetti Building S.p.A.;
- stanziare in via prudentiale l'importo di Euro 200.000 in relazione all'IVA che dovrà essere pagata ai creditori prededucibili. Ciò in quanto, sebbene la Società abbia precisato al Commissario Giudiziale che detta posta *"verrà saldata secondo tempistiche coerenti con quanto rappresentato nel Piano ed utilizzando sia le risorse che si libereranno dalla gestione corrente della società sia quelle rinvenienti dai versamenti in c/futuro aumento di capitale"* appare doveroso evidenziare che nel Piano (i) le risorse rivenienti dal versamento in conto futuro aumento di capitale sono interamente utilizzate nel 2015 a sostegno delle necessità finanziarie per la gestione corrente e (ii) nell'esercizio 2016, durante il quale la Società ha previsto il pagamento dei creditori prededucibili, non sono indicati esborsi ovvero variazioni del credito IVA compatibili con le affermazioni di DMAIL;
- stanziare l'importo di Euro 25.000 per il pagamento dei costi assicurativi e, in via generale, per il sostenimento degli altri costi legati alla gestione e vendita dell'immobile di Pontassieve.

Pertanto lo scrivente, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario, valuta prudentemente tale voce di spesa in complessivi Euro 1.232.800.

Consulenze professionali

Saldo da proposta Euro 37 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 36 mila
--	---

Riguarda la quota fatturata da BDO Italia S.p.A alla data di deposito del ricorso ex art. 161, comma sesto, l.f. per la redazione del Piano, comprensiva di interessi al tasso legale per Euro 197. Si determina il valore della voce di spesa in questione in complessivi Euro 36.387.

PASSIVO PRIVILEGIATO

Debiti verso Dipendenti

Saldo da proposta Euro 108 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 108 mila
---	--

La posta rappresenta il debito nei confronti del personale dipendente a titolo di TFR, retribuzioni e ratei ferie/permessi non goduti per complessivi Euro 107.236, oltre interessi al tasso legale per Euro 1.072.

Lo scrivente, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario, determina l'importo della voce in questione in complessivi Euro 107.925 con natura privilegiata ex art. 2751 *bis* n. 1 cod. civ., compresi interessi al tasso legale per Euro 690.

Debiti verso Professionisti, Artigiani e Locatori

Saldo da proposta Euro 678 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 761 mila
---	--

Professionisti

La voce comprende il debito per compensi spettanti ai prestatori d'opera "persone fisiche" ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 2, cod. civ. per Euro

635.123, oltre interessi legali per Euro 6.351, dopo aver derubricato al chirografo le prestazioni ultra biennio.

La verifica della completezza e della natura dei debiti è stata svolta mediante l'analisi delle precisazioni di credito ricevute in riscontro alla richiesta formulata dal Commissario Giudiziale ex art. 171 l.f.

Le precisazioni di credito hanno consentito di ricostruire l'ammontare del debito complessivo integrando i dati contabili con quelli contenuti nelle domande e l'importo della voce in questione (comprensiva delle fatture da ricevere) viene determinato, ai fini del fabbisogno concordatario, in complessivi Euro 713.074 al privilegio ed Euro 12.290 al chirografo.

Artigiani e Locatori

La posta comprende un debito nei confronti di due fornitori per complessivi Euro 35.965, oltre interessi legali per Euro 360.

Esaminate le precisazioni del credito pervenute e dopo aver integrato i dati contabili con quelli contenuti nelle domande, il Commissario Giudiziale ritiene di derubricare al chirografo la posizione del locatore in assenza dei beni sui quali esercitare il privilegio.

E quindi Euro 6.089 al privilegio ed Euro 29.915 al chirografo.

In conclusione i debiti nei confronti di Professionisti, Artigiani e Locatori vengono determinati in complessivi Euro 761.368, di cui Euro 719.163 con natura privilegiata ex art. 2751 *bis* nn. 2 e 5 cod. civ. ed Euro 42.205 con natura chirografaria.

Debiti verso Enti Previdenziali

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 37 mila	Euro 43 mila

Comprende il debito verso INPS, INAIL e Fondi previdenziali diversi. Non sono pervenute risposte da parte degli Enti, fatta eccezione per Fondo Besusso e Fondo Pastore che hanno precisato crediti in misura sostanzialmente coincidente con quanto indicato dalla Società.

In proposito DMAIL ha operato una compensazione con asseriti crediti verso INAIL per Euro 5.177.

Si ritiene, viceversa, di dover riconoscere la citata compensazione limitatamente all'importo di Euro 515 (pari al debito verso INAIL), giacché l'eccedenza potrà essere compensata dalla Società con gli oneri che matureranno nella fase di continuità.

Il Commissario Giudiziale ha quantificato, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario, in Euro 42.463 con natura privilegiata ex art. 2753 e 2754 cod. civ., comprensivo del 50% per interessi e sanzioni ove applicabili, ed Euro 766 con natura chirografaria per interessi e sanzioni.

Debiti tributari

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 259 mila	Euro 342mila

La posta comprende ritenute d'acconto operate a vario titolo, IMU, imposte di registro sugli immobili, contributi Consob, nonché debiti risultanti da cartelle esattoriali, per complessivi Euro 259.448, comprensivi di interessi legali per Euro 2.569.

Si è proceduto a verificare la composizione del debito con la documentazione messa a disposizione dalla Società.

Tenuto conto delle precisazioni di credito pervenute da Equitalia Nord e Consob, e dopo aver calcolato le sanzioni ove applicabili, l'importo della

voce in questione viene determinato in complessivi Euro 342.154, di cui Euro 315.417 con natura privilegiata ed Euro 26.737 con natura chirografaria.

Banche ipotecarie “capianti”

Saldo da proposta Euro 2.308 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 2.195 mila
---	--

La posta comprende l’indebitamento per il mutuo ipotecario (Banca Nazionale del Lavoro) gravante sugli immobili di proprietà pari a complessivi Euro 4.348.565.

Dalla relazione ex art. 160, comma secondo, l.f., si rileva che *“il ricavato in caso di liquidazione (fallimentare) di ciascun immobile oggetto di stima, del quale la Domanda ne prevede la cessione ai creditori sociali, presumibilmente, nell’ipotesi migliore, non supererà il valore indicato, rispettivamente per ciascun immobile”* e quindi Euro 364.000 per l’immobile di Pontassieve ed Euro 1.000.000 per quello di Bomporto, oltre ad affitti attivi rispettivamente di Euro 198.000 ed Euro 350.000, e così per un totale di Euro 1.912.000.

Il Piano prevede il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario, ai sensi dell’art. 160, comma secondo, l.f., a valere sugli importi rivenienti dalla liquidazione degli immobili (Bomporto e Pontassieve) e dall’incasso dei relativi canoni di locazione *“se e nella misura in cui saranno pagati”*, fino a concorrenza della somma di Euro 2.307.700.

Il Commissario Giudiziale, rilevata l’incertezza circa l’entità dei canoni di locazione che potranno essere incassati durante la procedura (in funzione della tempistica per la vendita degli immobili e della capacità di adempiere da parte dei conduttori), ha richiesto a DMAIL di precisare in via definitiva

l'importo che intende garantire al creditore ipotecario. Ciò in quanto, essendo il concordato fondato sull'accordo con i creditori, agli stessi deve essere corrisposto quanto promesso dalla Società ai sensi dell'art. 160, comma secondo, l.f. e da loro accettato mediante l'espressione di voto sulla parte derubricata al chirografo.

Nella memoria informativa del 23 dicembre 2015, la Società ha specificato che, tenuto conto dell'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile di Bomporto, la somma che intende offrire e garantire al creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro è pari ad Euro 2.195.450, con derubricazione al grado chirografario della parte eccedente.

Ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario si conferma l'importo in ultimo determinato da DMAIL in Euro 2.195.450 con natura privilegiata.

Fondo generico privilegio

Saldo da proposta Euro 482 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 876 mila
---	--

Comprende quanto stanziato dalla Società per IVA sulle fatture da ricevere da professionisti.

In proposito il Commissario Giudiziale osserva che ai sensi dell'art. 2758, comma secondo, cod. civ. al credito di rivalsa IVA spettante al cedente di beni ed al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Tale previsione normativa deve essere coordinata con il principio generale in materia di concordato preventivo in base al quale i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente. Infatti l'art. 169 l.f. non

richiama l'art. 54 l.f. che – nel fallimento – prescrive che *“i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni [...]; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo”*. Ciò significa che, nell'ambito del concordato preventivo, il creditore per IVA di rivalsa mantiene integro il diritto al rimborso in via privilegiata anche qualora il bene gravato da privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore, ovvero nel caso in cui il credito sia sorto per prestazioni di servizi.

Il principio è stato confermato dalla sentenza n. 24970 della Suprema Corte del 6 novembre 2013 in base alla quale *“il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato)”*, lasciando tuttavia aperta la possibilità di prevedere un diverso patto concordatario che limiti il riconoscimento del privilegio con le modalità previste dall'art. 160, comma secondo, l.f.

Poiché DMAIL non si è avvalsa di tale facoltà, all'IVA di rivalsa sulle posizioni creditorie deve essere riconosciuto il rango privilegiato.

Come precedentemente detto, la Società ha stanziato al privilegio soltanto l'IVA sulle fatture da ricevere, talché il sottoscritto Commissario ha provveduto a rettificare sulla base delle precisazioni di credito pervenute gli importi previsti da DMAIL e calcolare l'ammontare per IVA di rivalsa sulle fatture ricevute, al netto della quota dell'8,26% garantita ai creditori chirografari.

* * * * *

Nel corso della Procedura l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha notificato a DMAIL, nella sua qualità di società consolidante della DMedia

Commerce S.p.A. e quindi coobbligata in solido, tre avvisi di accertamento ai fini Ires per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

I rilievi formulati dall'Ufficio riguardano costi ritenuti non di competenza degli esercizi in cui sono stati dedotti, nonché costi non documentati in relazione a rapporti con fornitori aventi sede in Paesi "black list".

I maggiori imponibili accertati sono pari a:

- anno 2010: Euro 323.295, cui corrisponde una maggiore imposta Ires di Euro 88.906;
- anno 2011: Euro 494.390, cui corrisponde una maggiore imposta Ires di Euro 135.957;
- anno 2012: Euro 2.338.434, cui corrisponde una maggiore imposta Ires di Euro 643.069.

La Società ha incaricato il dott. Massimo Petrelli, dottore commercialista di Firenze, per far valere le proprie ragioni, anche mediante il ricorso a strumenti conciliativi, quali l'accertamento con adesione.

Alla data della presente relazione non constano elementi certi per concludere circa la fondatezza delle pretese erariali.

Il Commissario Giudiziale, dovendo in questa sede esprimersi in ordine ai rischi di soccombenza e quantificare gli stessi, ha preso visione degli avvisi di accertamento e dei modelli dichiarativi di consolidato nazionale per gli anni oggetto di verifica, rilevando che:

- per l'anno 2010 il consolidato presenta perdite pregresse compensabili in misura capiente rispetto al maggior imponibile accertato. Non si ravvisano, pertanto, anche in ipotesi di soccombenza, oneri a carico della Procedura;

- analogamente, per l'anno 2012, il consolidato presenta perdite di periodo in misura eccedente rispetto al maggior imponibile accertato. Non si ravvisano, pertanto, anche in ipotesi di soccombenza, oneri a carico della Procedura;
- per l'anno 2011, invece, non sussiste la possibilità di compensare il maggior imponibile accertato né con le perdite di periodo, né con quelle di periodi precedenti. Per tale ragione, in ipotesi di soccombenza ed in presenza di definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni ad un terzo ai sensi dell'art. 15, comma primo, D. Lgs. 218/1997, l'onere che DMAIL potrebbe essere chiamata a sostenere – ancorché in via solidale – è pari ad Euro 196.907.

Tenuto conto che DMAIL presenta nei confronti della controllata DMedia Commerce S.p.A. una posizione debitoria di complessivi Euro 4.367.630, di cui Euro 2.265.491 per il trasferimento di crediti tributari al consolidato fiscale, in caso di soccombenza si dovrà procedere a ridurre il saldo debitore di Euro 867.932, pari alla maggiore imposta Ires accertata.

In tale ipotesi, la Procedura dovrà riconoscere a DMedia Commerce, in sede di esdebitazione, un minor importo di Euro 71.691 (pari all'8,26% di Euro 867.932).

Il Commissario Giudiziale ritiene quindi, in via prudenziale, di stanziare l'importo di Euro 125.216 (Euro 196.907 dedotti Euro 71.691) e di escludere dal voto DMedia Commerce per l'importo di Euro 867.932, in attesa della definizione del contenzioso.

* * * * *

Pertanto, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario, si determina l'importo della voce in questione in Euro 875.634, compresi interessi legali per Euro 4.794, con natura privilegiata.

Fondo per accordo transattivo

Saldo da proposta Euro 202 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 201 mila
---	--

La posta riguarda la transazione raggiunta con un dirigente della Società (dott. Greguol), per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'istanza ex art. 167 l.f. a tal fine presentata, è stata autorizzata dal Giudice Delegato con decreto del 19 ottobre 2015 e l'importo della voce in questione viene quindi determinato in Euro 201.286, compresi interessi legali per Euro 1.286, con natura privilegiata.

Fondo studi professionali

Saldo da proposta Euro 1.475 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 418 mila
---	--

La Società ha ritenuto di allocare al chirografo i crediti maturati da associazioni professionali sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Poiché, tuttavia, il privilegio deve essere riconosciuto qualora la prestazione professionale sia svolta dal singolo professionista appartenente alla associazione, DMAIL ha *“prudenzialmente appostato un fondo rischi privilegiato avente ad oggetto la differenza tra l'ammontare dei crediti dei professionisti facenti parte di un'associazione professionale (comprensivo di interessi) e l'importo attribuito con la percentuale chirografaria”*.

Il Commissario Giudiziale, sulla base delle precisazioni di credito pervenute, ha potuto accertare l'esistenza del diritto al privilegio per le singole posizioni, rideterminando l'entità del fondo in questione in Euro 418.373, compresi interessi al tasso legale per Euro 2.673.

PASSIVO CHIROGRAFARIO

Banche passive

Saldo da proposta Euro 14.760 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 16.256 mila
--	---

L'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito si riferisce allo scoperto di conto corrente, oltre agli importi derivanti dalla risoluzione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 *bis* l.f., ivi incluse le posizioni nei confronti di Banco Popolare e Cassa Lombarda sorte a seguito dello scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell'art. 169 *bis* l.f.

Comprende altresì l'ammontare del debito assistito da garanzia ipotecaria sugli immobili che non sarà soddisfatto in via privilegiata.

Esaminate le precisazioni del credito ricevute e della documentazione societaria esaminata, è stato possibile ricostruire l'ammontare del debito complessivo, valutando i debiti verso gli istituti di credito in complessivi Euro 16.256.409 con natura chirografaria.

Debiti verso Fornitori

Saldo da proposta Euro 4.269 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 4.142 mila
---	--

Comprende l'indebitamento nei confronti dei fornitori di DMAIL, tra i quali sono ricomprese le associazioni professionali.

La verifica della completezza e della natura dei debiti è stata svolta mediante l'analisi delle precisazioni di credito ricevute in riscontro alla richiesta formulata dal sottoscritto Commissario Giudiziale ex art. 171 l.f. che hanno consentito di ricostruire l'ammontare del debito complessivo integrando i dati contabili con quelli contenuti nelle domande.

L'importo della voce in questione (comprensiva delle fatture da ricevere) viene determinato, ai fini del fabbisogno concordatario, in complessivi Euro 4.141.949, di cui Euro 736.299 con natura privilegiata (compresi interessi legali per Euro 4.704) ed Euro 3.405.650 con natura chirografaria.

Debiti verso società di leasing

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 14 mila	Euro 16 mila

Comprende l'indebitamento nei confronti di una società di leasing.

Tenuto conto della precisazione del credito pervenuta la voce in questione viene determinata in Euro 16.098 con natura chirografaria.

Debiti infragruppo

Saldo da proposta	Saldo rettificato dal C.G.
Euro 11.546 mila	Euro 11.546 mila

Comprende l'indebitamento nei confronti delle controllate di cui si fornisce dettaglio:

	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Totale
Buy On Web S.p.A. in liquidazione	4.678.479	13.993	4.692.472
DMedia Commerce S.p.A.	2.018.217	2.349.413	4.367.630
DMedia Group S.p.A	291.270	1.587.653	1.878.923
D-Service S.r.l.	570.194	37.258	607.453
	7.558.160	3.988.317	11.546.478

Si conferma il valore indicato dalla Società in Euro 11.546.478 con natura chirografaria.

Al riguardo il Commissario Giudiziale condivide l'assunto della Società in base al quale *"le modifiche apportate all'art. 177 ultimo comma legge fall. dal decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015, che prevedono che sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze "la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo" non sono applicabili al caso di specie in quanto vevoli solo per i procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente al 21 agosto 2015"*.

Per tale ragione i crediti delle società appartenenti al Gruppo DMAIL saranno ammessi al voto.

Fondo generico

Saldo da proposta Euro 12.024 mila	Saldo rettificato dal C.G. Euro 10.658 mila
--	---

Comprende uno stanziamento di Euro 10.000.000 per rischi connessi alla gestione delle controllate. In particolare:

- Euro 6.500.000 sono riferiti al potenziale rischio derivante dalla richiesta di risarcimenti danni in sede civile da parte di Buy On Web S.p.A. (di seguito "BOW") in relazione al beneficio che DMAIL avrebbe ottenuto dall'utilizzo in sede di consolidato fiscale di crediti IVA maturati da BOW.

Il rischio trae origine dal contenzioso in essere tra quest'ultima e l'Agenzia delle Entrate per l'illegittima detrazione di IVA nell'ambito di un più ampio disegno finalizzato all'evasione dell'imposta medesima.

Al riguardo giova precisare che, pur essendo le eccezioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate rivolte a soggetto rientrante nel consolidato IVA, nessuna responsabilità di tipo fiscale è stata contestata a DMAIL.

Atteso che il rischio di natura civile potrebbe configurare in capo a DMAIL una responsabilità solidale per direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ., la stessa ha incaricato il prof. Emidio Cacciapuoti di rilasciare un parere *pro veritate* (allegato n. 67 al Piano), che conclude ritenendo remoto il rischio in questione, e comunque di rango chirografario l'eventuale risarcimento del danno.

Ciò non di meno DMAIL ha ritenuto di stanziare in via prudenziale un importo pari al potenziale beneficio derivante dalla partecipazione di BOW al consolidato IVA.

- Euro 1.100.000 per lettere di patronage rilasciate da DMAIL a favore di istituti di credito, nell'interesse di DMedia Commerce S.p.A., in misura pari all'esposizione netta della controllata alla data di deposito della domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Firenze.

- Euro 2.400.000 sono relativi al rischio per direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ. che gli organi della procedura di DMedia Commerce potrebbero sollevare in relazione all'attività finanziaria intercorsa tra le società.

Il Commissario Giudiziale, condividendo i criteri prudenziali adottati dalla Società, segnala che l'eventuale rilascio di tali fondi per il venir meno del rischio sottostante potrà avvenire in un orizzonte temporale non compatibile con la tempistica prevista nel Piano concordatario.

La voce comprende altresì gli importi dovuti a Banco Popolare e Cassa Lombarda in ipotesi di risoluzione dell'accordo ex art. 182 *bis* l.f.

Poiché il Tribunale ha risolto detti contratti pendenti all'atto dell'apertura della procedura di concordato preventivo, il Commissario Giudiziale ha riclassificato l'importo di Euro 1.833.535 tra i debiti verso le banche di rango chirografario.

Da ultimo la voce include un fondo per interessi al tasso legale sui debiti scaduti nei confronti dei fornitori per Euro 66.777, nonché lo stanziamento dell'IVA sulle fatture da ricevere da fornitori chirografari per Euro 123.773.

Il Commissario Giudiziale, per le medesime considerazioni svolte nel paragrafo "Fondo generico privilegio", ha riclassificato detto ultimo importo con natura privilegiata.

Lo scrivente ha, infine, provveduto ad aggiornare la stima per interessi dovuti ai fornitori sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002 determinando l'importo in Euro 534.218.

In conclusione l'importo complessivo della voce in esame viene determinato in complessivi Euro 10.657.991, di cui Euro 10.534.218 al chirografo ed Euro 123.773 al privilegio.

* * * * *

Ad esito dell'analisi svolta si riporta di seguito il passivo concordatario così come rettificato dal Commissario Giudiziale:

	Valori rettificati
Spese di procedura	1.232.800
Consulenze professionali	36.387
Debiti verso dipendenti	107.925
Debiti vs professionisti, artigiani, locatori	761.368
Debiti verso enti previdenziali	43.229
Debiti tributari	342.154
Banche ipotecarie "capienti"	2.195.450
Fondo generico privilegio	875.634
Fondo per accordo transattivo	201.286
Fondo studi professionali	418.373
Banche passive	16.256.409
Debiti verso fornitori	4.141.949
Debiti verso società di leasing	16.098
Debiti infragruppo	11.546.478
Fondo generico	<u>10.657.991</u>
Totale generale	<u><u>48.833.531</u></u>

CAPITOLO OTTAVO

CALCOLO DEL FABBISOGNO CONCORDATARIO

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte sulle attività e passività rappresentate nella situazione concordataria che precede, è possibile

pervenire alla stima dell'attivo del quale DMAIL può verosimilmente disporre per far fronte al fabbisogno concordatario, qui di seguiti riepilogati:

ATTIVO REALIZZABILE	
Immobili	1.770.000
Canoni locazione immobili	302.375
Soci per aumento capitale	<u>7.650.000</u>
	<u>9.722.375</u>

PASSIVO	Saldo totale	Di cui:		
		Preded.	Privilegio	Chirografo
Spese di procedura	1.232.800	1.232.800	0	0
Consulenze professionali	36.387	36.387	0	0
Debiti verso dipendenti	107.925	0	107.925	0
Deb. vs prof.- artig. e locatori	761.368	0	719.163	42.205
Debiti verso enti previdenziali	43.229	0	42.463	766
Debiti tributari	342.154	0	315.417	26.737
Banche ipotecarie "capienti"	2.195.450	0	2.195.450	0
Fondo generico privilegio	875.634	0	875.634	0
Fondo per accordo transattivo	201.286	0	201.286	0
Fondo studi professionali	418.373	0	418.373	0
Banche passive	16.256.409	0	0	16.256.409
Debiti verso fornitori	4.141.949	0	736.299	3.405.650
Debiti verso società di leasing	16.098	0	0	16.098
Debiti infragruppo	11.546.478	0	0	11.546.478
Fondo generico	10.657.991	0	123.773	10.534.218
	<u>48.833.531</u>	<u>1.269.187</u>	<u>5.735.783</u>	<u>41.828.561</u>

* * * * *

RIEPILOGO OCCORRENZE DEL CONCORDATO	
STIMATO DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE	
Attivo complessivamente realizzabile	9.722.375
Debiti prededucibili	1.269.187
Debiti privilegiati	5.735.783
Residuo per creditori chirografari	2.717.405
Riparto ai creditori chirografari	6,50%
Deficit rispetto alla percentuale dell'8,26% garantita ai creditori chirografari	737.634

* * * * *

Dal prospetto riepilogativo emerge un *deficit* in misura non inferiore ad Euro 737.634 rispetto alle risorse necessarie per soddisfare i creditori chirografari nella percentuale dell'8,26% garantita dalla Società.

Poiché nel corso della Procedura potrebbero emergere sopravvenienze passive ad oggi non prevedibili ed il beneficio derivante dal rilascio dei fondi rischi stanziati dalla Società non appare definibile nell'*an* e nel *quantum*, il Commissario Giudiziale ha richiesto alla Società di fornire adeguate garanzie per il mantenimento dell'impegno assunto nella proposta concordataria.

A tal fine, con lettera del 22 dicembre 2015 (all. 5), il socio D.Holding S.r.l. si è impegnato a versare a favore di DMAIL, a titolo di finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale od altra forma tecnica, ogni somma che, sino alla concorrenza massima di Euro 900.000, dovesse risultare necessaria per consentire alla stessa di dare regolare ed integrale esecuzione al piano di ripagamento nei termini ed alle condizioni previste nel Piano, e quindi con soddisfacimento del ceto chirografario nella percentuale garantita dell'8,26%.

Quanto sopra se e nella misura in cui detto fabbisogno, alla data prevista per il pagamento dei creditori chirografari, non fosse soddisfatto mediante liberazione e/o diverso impiego dei fondi prudenzialmente stanziati nel piano concordatario.

L'impegno, sospensivamente condizionato all'emissione del decreto di omologazione della proposta di concordato, sarà supportato dal rilascio di una garanzia "corporate" entro i cinque giorni anteriori all'adunanza dei creditori e sostituita a richiesta di DMAIL o del Commissario Giudiziale con una garanzia emessa da primaria società finanziaria italiana entro i dieci giorni anteriori all'udienza fissata dal Tribunale per l'omologazione del concordato preventivo.

In considerazione dell'impegno assunto dal socio D.Holding, il Commissario Giudiziale conclude favorevolmente circa la fattibilità del piano concordatario.

CAPITOLO NONO

IL PIANO DI CONTINUITA'

La proposta di concordato formulata da DMAIL prevede la continuazione dell'attività di *holding* di partecipazioni sociali.

Il *business plan* di DMAIL (di seguito "BP") contempla il mantenimento in continuità aziendale della controllata DMedia Group S.p.A.³ che nell'arco temporale di esecuzione del Piano (i) conserverà un patrimonio netto positivo, (ii) sarà in grado di distribuire dividendi a DMAIL e

³ Il valore delle altre partecipazioni è stato interamente azzerato in quanto non risulta concretamente ipotizzabile alcun realizzo. Infatti DMedia Commerce S.p.A. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e Buy On Web in liquidazione presenta un patrimonio netto ampiamente negativo.

(iii) manterrà integro il proprio valore con possibilità da parte della Società di non procedere a svalutazioni del valore di carico della partecipazione.

Nell'orizzonte temporale del BP (luglio 2015 – dicembre 2018), i flussi attivi di cassa derivano essenzialmente dall'addebito di *management fees* associate all'attività di indirizzo e coordinamento svolte a favore di DMedia Group⁴, dall'incasso di dividendi, dal ribaltamento alla controllata di costi del personale in ragione dell'80% del costo annuo, nonché dal parziale utilizzo dei fondi rivenienti dall'Aumento di Capitale (Euro 250.000).

Le uscite di cassa sono rappresentate da oneri per quotazione (Consob e Borsa Italiana), compensi agli Organi sociali, spese per consulenze, costo del personale e spese amministrative varie, compresa l'IMU sugli immobili di proprietà sociale.

Il BP non prevede oneri di natura fiscale atteso il mancato conseguimento di redditi imponibili nell'arco temporale considerato.

Con riferimento ai flussi attivi, il Commissario Giudiziale rileva che:

- gli addebiti per *management fees* e per costo del personale sono conformi alle pattuizioni contrattuali, fatta eccezione per la durata contrattuale che risulta prevista al 31/12/2017 nel "contratto di servizi" ed al 31/12/2019 nel BP. Su richiesta del Commissario Giudiziale, DMAIL ha prodotto un'integrazione al contratto di servizi con la quale le parti hanno concordemente convenuto di estenderne la durata al 31/12/2019;

- prima d'ora il socio D.Holding ha provveduto al versamento in conto futuro Aumento di Capitale dell'importo di Euro 245.000⁵;

⁴ Per l'anno 2015 è stato esercitato da DMAIL il diritto, previsto contrattualmente, di pagamento anticipato delle *management fees* di competenza del 2016 per Euro 200.000. Procedimento analogo è previsto per i successivi esercizi.

⁵ Di cui Euro 100.000 versati nel giugno 2015 ed Euro 145.000 nel novembre 2015.

- sussiste l'incertezza circa la capacità di DMedia Group di distribuire nel 2016 (a valere sul risultato dell'esercizio 2015) dividendi per Euro 200.000 in quanto il *forecast* del 2015 prevede un risultato ante imposte di Euro 347 mila rispetto ad una previsione di piano di Euro 670 mila.

A tale ultimo riguardo il *management* di DMAIL ha tenuto a precisare che l'attività della controllata è caratterizzata da elevata stagionalità con conseguimento di ricavi crescenti nell'ultimo trimestre dell'anno e che la marginalità operativa risulta comunque in crescita nei trimestri dell'esercizio 2015 ad esito di azioni di razionalizzazione dei costi.

Sebbene le risultanze del *forecast* 2015 appaiano coerenti con le affermazioni della Società, va da sé che il conseguimento di un risultato 2015 inferiore alle aspettative potrebbe comportare in capo a DMedia Group tensioni finanziarie⁶, con effetti negativi non prevedibili sulla sostenibilità futura del piano della controllata.

Con riferimento alle uscite di cassa, il Commissario Giudiziale ritiene di concordare con le previsioni elaborate nel BP.

Per quanto sopra esposto, si può ragionevolmente affermare che, risultando il saldo di cassa cumulata costantemente positivo, DMAIL sarà verosimilmente in grado di mantenere nell'orizzonte temporale del Piano un equilibrio finanziario sostenibile, seppure in presenza di una componente aleatoria rappresentata dalla previsione di incasso dei dividendi dalla controllata DMedia Group.

Sul punto l'attestatore ha evidenziato che *"qualunque scostamento rispetto alle ipotesi di Piano è destinato per sua natura a determinare nuovi fabbisogni finanziari la cui copertura appare difficilmente rinvenibile in*

⁶ Anche tenuto conto della necessità di distribuire a DMAIL un dividendo significativo se rapportato al risultato atteso.

ulteriori attività di efficientamento ovvero di diversificazione delle linee di ricavo bensì in un nuovo impegno, ora per allora, da parte del socio di riferimento”.

Il sottoscritto Commissario, condividendo le considerazioni svolte dall’attestatore, ha richiesto ed ottenuto dall’azionista di riferimento rassicurazioni circa l’intenzione di sostenere il piano concordatario ed il progetto di continuità, supporto che del resto si è già concretizzato nell’impegno assunto in data 22 dicembre 2015 di cui detto nel precedente capitolo.

Il Commissario Giudiziale, infine, analizzato il BP di DMedia Group e preso atto delle verifiche condotte dall’attestatore, ritiene di poter condividere le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto per cui *“le ipotesi sottostanti il piano industriale della DMedia Group appaiono verosimili e ragionevoli e tali da consentire la partecipazione della stessa alla copertura dei fabbisogni finanziari della continuità della DMail”.*

CAPITOLO DECIMO

CREDITORI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Alla presente relazione si allega l’elenco dei creditori aventi diritto al voto (all. 6).

Sul punto giova rammentare che il ricorso ex art. 161 l.f. depositato da DMAIL non prevede una suddivisione in classi e si evidenzia che l’inclusione nell’elenco è efficace al solo fine del computo delle maggioranze di legge, non comportando alcun riconoscimento della sussistenza e della esigibilità dei crediti indicati. Analogamente, l’omissione dei crediti ritenuti privilegiati non significa riconoscimento dei relativi diritti di prelazione.

I creditori titolari di privilegio, pegno e ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto di voto se non rinunciano al diritto di prelazione.

Nella fattispecie i creditori riconosciuti come aventi diritto al voto sono n. 123, per complessivi Euro 30.417.766,33, e la maggioranza prevista dall'art. 177 l.f. risulterà raggiunta, pertanto, in caso di adesioni di voto complessivamente maggiori di Euro 15.208.883,17.

Qualora alla data dell'adunanza dei creditori (1° febbraio 2016) non siano stati espressi voti favorevoli almeno pari al predetto *quorum*, la maggioranza potrà essere raggiunta computando anche le adesioni che perverranno – per telegramma o per lettera o per fax o per posta elettronica – nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, così come stabilito dall'art. 178 l.f. Non verranno viceversa prese in considerazione le espressioni di voto precedenti al deposito ed alla comunicazione della presente relazione.

Si rammenta che, non applicandosi alla presente procedura le disposizioni del novellato art. 178 l.f., in mancanza di formale manifestazione di dissenso, i creditori verranno considerati consenzienti anche se astenuti e, come tali, verranno considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Si segnala, infine, che eventuali crediti contestati possono essere ammessi provvisoriamente in tutto o in parte dal Giudice Delegato ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza alcun pregiudizio sulle pronunce definitive della sussistenza dei crediti ammessi.

In considerazione di quanto sopra, l'importo capitale di Euro 15.208.883,17, individuato come soglia per il raggiungimento della

maggioranza ex art. 177 l.f., potrà subire modifiche a seguito dell'assunzione di provvedimenti come sopra e per effetto di eventuali espressioni di voto da parte di creditori muniti di privilegio.

Sino al momento della chiusura del verbale dell'adunanza il creditore potrà chiedere di modificare la propria dichiarazione di voto.

CAPITOLO UNDICESIMO

CONCLUSIONI

Lo scrivente ritiene che l'ultimo capitolo di una relazione ex art. 172 l.f. debba tipicamente assumere una funzione di riepilogo per fornire ai creditori chiamati ad esprimere il voto il quadro conclusivo di tutte le argomentazioni svolte riguardo alla valutazione del piano di concordato.

Si ricorda che gli aspetti salienti della struttura del concordato preventivo "in continuità" proposto da DMAIL sono così riassumibili:

- il socio di riferimento D.Holding S.r.l. si è impegnato, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo, a versare la somma di Euro 7.900.000 per consentire l'esdebitazione di DMAIL (quanto ad Euro 7.650.000) e la prosecuzione dell'attività operativa (limitatamente ad Euro 250.000);
- non viene messa a disposizione dei creditori la partecipazione in DMedia Group che la Società ha valorizzato in Euro 9.713 mila sulla base di una perizia redatta dal prof. Vincenzo Capizzi (allegato n. 4 alla relazione di attestazione);
- la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari risulta garantita nella percentuale dell'8,26% indipendentemente

dall'effettivo valore di realizzo dei beni. In proposito giova ricordare che con lettera del 22 dicembre 2015 il socio D.Holding ha assunto l'impegno, a determinate condizioni, di ulteriormente supportare il piano concordatario sino a concorrenza dell'importo di Euro 900.000.

Le principali criticità del piano concordatario attengono alla (inevitabile) presenza di stime e di valutazioni riferite alla (i) concreta realizzabilità della vendita dell'immobile di Pontassieve sia sul fronte del valore, sia rispetto ai tempi, (ii) congruità dei fondi rischi, (iii) capacità di DMAIL e della controllata DMedia Group di rispettare le proiezioni economico-finanziarie previste nel *business plan* (luglio 2015 – dicembre 2018).

Dopo aver esaminato la proposta concordataria, il Commissario Giudiziale è tenuto ad analizzare e portare all'attenzione dei creditori gli elementi che consentano agli stessi di operare una scelta, attraverso il voto, tra l'adesione al piano o il suo rigetto, con il conseguente passaggio (non automatico, ma in questo caso verosimile) ad una procedura di fallimento.

Pertanto, sulla scorta dei dati di fatto, il sottoscritto procede ad evidenziare le circostanze per le quali sia rilevabile una differenza sostanziale tra le due alternative, sia dal lato dell'attivo disponibile, sia dal lato del passivo da soddisfare, illustrando ai creditori le sue valutazioni.

Alla pagina n. 94 della memoria di deposito del piano di concordato la Società ha elencato alcuni aspetti qualitativi che deporrebbero a sfavore dell'ipotesi fallimentare.

Il Commissario Giudiziale rileva che quanto evidenziato da DMAIL, seppur astrattamente condivisibile, appare di scarso rilievo per le valutazioni

che spettano ai creditori sociali, fatta eccezione per il venir meno dell'Aumento di Capitale.

In tale scenario occorre principalmente valutare se il valore di realizzo degli *asset* non compresi nell'attivo concordatario sia sufficiente a compensare la mancata operazione sul capitale sociale.

L'analisi è stata svolta dall'attestatore che ha così sintetizzato i due alternativi scenari:

Confronto fra scenari		
<i>Attivo concordatario</i>	<i>Proposta concordataria</i>	<i>Scenario Liquidatorio</i>
Terreni e fabbricati	1.760	1.364
Altre immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie		9.713
Attivo fisso netto	1.760	11.077
Clienti		52
Disponibilità Liquide		146
Attivo circolante		
TOTALE ATTIVO	1.760	11.077
AUCAP	7.650	
Affitti	548	548
Totale fonti di Piano	9.958	11.625
<i>Passivo concordatario</i>	<i>Proposta concordataria</i>	<i>Scenario Liquidatorio</i>
Debiti prededucibili	(888)	(37)
Debiti privilegiati	(5.550)	(5.550)
Debiti postergati		(7.205)
Attivo disponibile per il chirografo	3.520	(1.166)
Debiti chirografari	(42.614)	(42.614)
% chirografaria	8,26%	-2,74%

Si osserva che in relazione all'attivo l'attestatore ha correttamente escluso l'apporto finanziario derivante dall'Aumento di Capitale e valorizzato in Euro 9.713 mila la partecipazione in DMedia Group. Con riferimento a tale ultima posta il prof. Giovannini pur segnalando che "*oggetto della*

valutazione è la determinazione del capitale economico e non del verosimile prezzo di cessione” conferma il valore di perizia del prof. Capizzi tralasciando, tuttavia, i possibili impatti che il fallimento di DMAIL potrebbe avere sull’operatività della partecipata e, conseguentemente, sul valore di realizzo.

Il Commissario Giudiziale ritiene infatti verosimile che, in ipotesi di fallimento di DMAIL, si possa registrare una perdita di valore della controllata operativa e che pertanto – pur considerando l’erronea sommatoria dei valori riportati dall’attestatore nella colonna “Scenario Liquidatorio” – l’attivo a disposizione dei creditori nelle due ipotesi risulti non dissimile.

Sul fronte del passivo il Commissario Giudiziale ha tenuto conto delle rettifiche all’entità dei debiti concorsuali descritte nel capitolo settimo della presente relazione, ed ha analizzato i debiti verso soci per complessivi Euro 7.205.000 classificati dall’attestatore come “Debiti postergati”, ma in ogni caso da soddisfare integralmente.

Sul punto il Commissario Giudiziale rileva, in via preliminare, che i finanziamenti erogati in conto “futuro aumento di capitale” sono pari a complessivi Euro 2.764.000 e che gli stessi, per loro natura, non possono essere considerati “debiti”.

Per la restante parte di Euro 4.441.000⁷, l’art. 182 *quater*, l.f., ne riconosce la prededucibilità (in deroga alle norme civilistiche), ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, l.f., limitatamente all’importo dell’80% e quindi per Euro 3.552.800.

⁷ Erogati in funzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis*, l.f.

Pertanto, dal punto di vista meramente numerico, il Commissario Giudiziale ritiene di non poter condividere le conclusioni dell'attestatore secondo cui, in ipotesi di fallimento, le risorse disponibili sarebbero non sufficienti a garantire, neppure in misura parziale, l'esdebitazione dei creditori chirografari. Ed infatti sulla base della rielaborazione dei dati, emerge una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari che si attesterebbe al 4,12% rispetto alla previsione di Piano dell'8,26%.

Va rilevato, inoltre, che una procedura fallimentare avrebbe, a differenza di quella concordataria, la possibilità di esperire astrattamente sia l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, sia azioni revocatorie, e ciò impone una breve analisi su tali azioni, che non sarebbero perseguibili in pendenza di concordato, nonché sui relativi esiti quali sono oggi ipotizzabili.

Quanto al primo punto lo scrivente non può affermare che non esistano i presupposti per proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali i quali sembra non abbiano assunto tempestivamente i provvedimenti idonei previsti per Legge in costanza di una situazione aziendale compromessa.

Anche se tale azione appare dal punto di vista teorico sicuramente proponibile, va subito detto che per la sua esperibilità il fallimento dovrebbe sostenere rilevanti spese di causa, affrontare un giudizio certamente lungo ed impervio per poi alla fine, nella migliore delle ipotesi, ritrovarsi ad aggredire patrimoni che potrebbero essere non sufficientemente consistenti.

Quanto al secondo punto il Commissario ritiene che non vi sia spazio per avviare significative azioni revocatorie di pagamenti in quanto nel "periodo sospetto", anche tenuto conto della lunga serie di esenzioni

dall'azione⁸ non paiono esservi state – ad un primo esame – significative rimesse solutorie tali da aver ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione nei confronti dei creditori chirografari.

Vi sono poi ulteriori circostanze meritevoli di valutazione, identificabili in una maggiore rapidità ed economicità della procedura concordataria rispetto a quella fallimentare, che dovrebbe iniziare *ex novo* con tempi ragionevolmente più lunghi, in ispecie dal lato dell'accertamento del passivo, e con maggiori costi di procedura.

Pertanto, pur con le riserve e le limitazioni esposte, non ravvisandosi nel fallimento una soluzione migliorativa per gli interessi dei creditori, il Commissario Giudiziale esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di concordato preventivo presentata dalla società DMAIL Group S.p.A., salvo diverso parere dei creditori.

* * * * *

Il Commissario, nella speranza di aver fornito ai creditori un quadro sufficientemente chiaro ed esaustivo delle ragioni della crisi e del contenuto delle proposte formulate per il loro soddisfacimento, ringrazia il Tribunale per la fiducia accordata.

Con osservanza.

Milano, 16 Gennaio 2016

Il Commissario Giudiziale

(dott. Mario Doni)



⁸ Fatta l'ovvia premessa che le possibilità per la massa dei creditori di ottenere declaratorie di inefficacia di pagamenti andrebbero analizzate alla luce dell'art. 67 l.f. nel testo novellato che ha sensibilmente ridotto lo spazio temporale entro il quale retroagire e modificato le fattispecie di inefficacia.

ELENCO ALLEGATI

- 1) Decreto di ammissione di DMAIL Group S.p.A. alla procedura di concordato preventivo;
- 2) Proposta irrevocabile di acquisto della società Erre Tre Immobiliare S.r.l.;
- 3) Garanzia rilasciata da Confidi Prof Cooperativa di Garanzia;
- 4) Dichiarazione integrativa di Confidi Prof Cooperativa di Garanzia;
- 5) Lettera di impegno di D.Holding S.r.l. del 22/12/2015;
- 6) Elenco dei creditori ammessi al voto.

A L L E G A T O N . 1

N. 59/2015 r.g.



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

in persona dei giudici:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - dr.ssa Caterina Macchi | presidente rel. |
| - dr.ssa Francesca Mammone | giudice |
| - dr. Guido Macripò | giudice |
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso ex art. 161 VI comma 1f depositato da DMAIL GROUP s.p.a. in data 24 aprile 2015 rilevato che in data 8 settembre 2015 (e dunque nel rispetto del termine prorogato dal tribunale in accoglimento di motivata richiesta della ricorrente) la società ha depositato la propria proposta concordataria definitiva con continuità aziendale; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo, in quanto:

- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 161 1f, atteso che la sede principale della società è sita in Milano, via san Vittore n. 40;
- il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, 1f; è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), 1f;
- DMAIL Group s.p.a. intende proseguire l'attività di holding di partecipazioni sociali al vertice di un gruppo di società operative, analiticamente descritto nella memoria di deposito del piano e della proposta, cui sono allegati, inter alia, il business plan relativo alla stessa ricorrente e il business plan relativo alla controllata DMedia Group s.p.a.; la ricorrente ha ampiamente illustrato un piano di ripagamento dei creditori precipuamente imperniato sull'erogazione di un aumento di capitale, garantito e condizionato all'omologa della proposta, e sui dividendi attesi dalla controllata al 100% D Media Group s.p.a., oltre che sulla liquidazione del patrimonio immobiliare;



- la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva: relazione aggiornata al 30 giugno 2015 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione; relazione giurata ex art. 160 II comma 1^o attestante l'idoneità del piano a soddisfare il creditore ipotecario in misura non inferiore a quella ottenibile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione; relazione ex art. 161, comma 3, 1^o, redatta dal dr. Renato Giovannini, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera d), 1^o, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, all'esito delle verifiche effettuate con riferimento: all'esistenza e alla consistenza delle poste debitorie e delle poste attive; agli elementi illustrati nel piano con specifico riguardo ai contenuti previsti dall'art. 186 bis comma II lett. a) 1^o e agli esiti rilevati come meno favorevoli per il ceto creditorio nell'alternativo scenario di liquidazione integrale del patrimonio in assenza dell'aumento di capitale che caratterizza la sola proposta concordataria in continuità aziendale; la predetta documentazione risulta regolare e completa;

- la domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 1^o;

- le modalità e i tempi di adempimento della proposta risultano analiticamente descritti; è rispettata la previsione di cui alla lett. c) dell'art. 186 bis 1^o atteso che il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati per capitale e interessi è previsto entro un anno dall'omologazione del concordato; la medesima previsione è formulata anche con riferimento al creditore ipotecario che ha iscritto garanzia reale sui cespiti immobiliari, siti in Sieci e in Bomporto, destinati ad essere ceduti; la proposta prevede che anche i creditori chirografari, compreso il creditore ipotecario per la parte non soddisfatta mediante la liquidazione dei beni sui quali insiste la garanzia reale, siano destinatari di pagamento dei loro crediti nella misura dell'8,26% entro dodici mesi dall'omologazione;

rilevato che la proposizione della domanda determina, secondo quanto previsto dall'art. 169 1^o, il prodursi degli effetti di cui all'art. 55 II comma 1^o, cosicché debbono ritenersi scadute le obbligazioni di pagamento oggetto degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis 1^o indicati come "Accordo Cassa Lombarda" e "Accordo Banco Popolare" nella memoria, e ciò in quan-



to detti accordi hanno ad oggetto esclusivo meri riscadenziamenti di debiti pregressi, così da non essere qualificabili come contratti pendenti alla stregua del disposto dell'art. 169 bis l.f.; rilevato infine che con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla transazione con un dirigente la decisione viene rimessa al giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;

PQM

ammette DMAIL GROUP s.p.a. alla procedura di concordato preventivo;


- 1) delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;
- 2) conferma quale commissario giudiziale il dr. Mario Doni;
- 3) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 1/2/16, ad ore 11,30, nell'ufficio del giudice delegato;
- 4) dispone:
 - che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30/10/15; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
- 5) dispone che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale;
- 6) dispone il versamento entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto di € 40.000 quale somma presumibilmente necessaria per sostenere il 20% delle spese di procedura, effettuando il versamento sul conto corrente della Procedura già aperto;
- 7) dispone che la società metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili;



8) dispone infine che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f.

Così deciso in Milano il 24 settembre 2015.

Il Presidente



A L L E G A T O N . 2

Spett.le
DMAIL GROUP S.p.A. in concordato preventivo
Via San Vittore n. 40
MILANO

Modena, lì 20 novembre 2015

RACCOMANDATA A.R. e
trasmissione via PEC all'indirizzo: dmailgroup@postamailcertificata.it

PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CONDIZIONATA

La sottoscritta società **Erre Tre Immobiliare S.r.l.** (*in seguito anche "Erre Tre"*), con sede a Modena, in via M.L. King n. 3, capitale sociale di Euro 80.000= i.v., codice fiscale e registro imprese di Modena n. 02914160367, REA della CCIAA di Modena n. 341990, in persona del suo Presidente e legale rappresentante ing. Stefano Reverberi, munito dei necessari poteri in forza di verbale consiglio di amministrazione del 3 novembre 2015

Premesso che

- a) con Decreto del Tribunale di Milano – sezione fallimentare - del 24 settembre 2015, depositato in cancelleria in data 7 ottobre 2015, la società in indirizzo **DMAIL GROUP S.p.A.** (*in seguito anche "DMAIL"*), con sede legale in Milano, via San Vittore n. 40, codice fiscale e registro imprese di Milano n. 12925460151 è stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo ex artt. 160 e seguenti L.F. (*in seguito anche il "Concordato Preventivo DMAIL"*);
- b) il piano concordatario presentato dalla predetta **DMAIL** prevede, tra l'altro, la vendita a terzi del complesso immobiliare, con relative pertinenze e accessori, di sua proprietà, sito in Bomporto (MO), via Aldo Moro n. 41, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bomporto al foglio 32, particella 162, subalterni 2 (cat D/8) e 3 (cat A/3), della superficie complessiva approssimativa di circa 7.400 mq;
- c) la sottoscritta società **Erre Tre**, proprietaria di vari immobili industriali in Provincia di Modena, comprese alcune proprietà site nel Comune di Bomporto, svolge attività immobiliare di gestione ed è dotata di un patrimonio netto contabile di Euro 2.615.461= al 31 dicembre 2014;

ERRE TRE IMMOBILIARE SRL

VIA MARTIN LUTHER KING, 3
ZONA INDUSTRIALE TORRAZZI - 41122 MODENA
TEL: 059 414 505 - FAX: 059. 414 428
C.C.I.A.A. MO – R.E.A. MO N. 341990
CAPITALE SOCIALE € 80.000,00
REGISTRO IMPRESE, COD. FISC. E P.IVA : N. 02914160367

d) la sottoscritta società Erre Tre è interessata all'acquisto dell'intero compendio immobiliare di cui alla precedente lettera b) posto in vendita dalla società in indirizzo, subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni dedotte nella presente proposta di acquisto;

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta società **Erre Tre**, come sopra rappresentata,

propone irrevocabilmente

alla società **DMAIL** in indirizzo l'acquisto dell'intero compendio immobiliare, con relative pertinenze e accessori, di proprietà di quest'ultima, sito in Comune di Bomporto (MO), via Aldo Moro n. 41, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bomporto al foglio 32, particella 162, subalterni 2 (cat D/8) e 3 (cat A/3), della superficie complessiva approssimativa di circa 7.400 mq, per un corrispettivo di Euro 1.300.000,00= (*unmilionetrecentomila/00*), che la società proponente si obbliga a corrispondere mediante assegni circolari contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita. Il corrispettivo offerto s'intende a corpo e non a misura.

Il compendio immobiliare dovrà essere trasferito alla proponente in piena ed esclusiva proprietà, libero da oneri, privilegi, prelazioni, trascrizioni ostative, ipoteche, diritti di terzi o vincoli di qualsiasi natura, tranne quelli esistenti in forza di legge o regolamento urbanistico, ovvero tranne quelli eventualmente derivanti dal contratto di locazione con il conduttore Geodis Logistics S.p.A. attualmente in vigore.

La presente proposta irrevocabile di acquisto s'intende valida e vincolante sino al termine ultimo del 31 maggio 2016, ma la sua efficacia è subordinata al verificarsi, anteriormente al predetto termine del 31 maggio 2016, di tutte le seguenti condizioni sospensive, nessuna esclusa:

- a) ultimazione a regola d'arte, a cura e spese della attuale proprietaria DMAIL, dei lavori di adeguamento strutturale dell'immobile oggetto della presente proposta ai requisiti di staticità antisismica richiesti per gli edifici non di nuova costruzione dalla vigente normativa in materia, con il conseguente rilascio dell'agibilità sismica definitiva;

ERRE TRE IMMOBILIARE SRL

VIA MARTIN LUTHER KING, 3
ZONA INDUSTRIALE TORRAZZI - 41122 MODENA
TEL: 059 414 505 - FAX: 059. 414 428
C.C.I.A.A. MO – R.E.A. MO N. 341990
CAPITALE SOCIALE € 80.000,00
REGISTRO IMPRESE, COD. FISC. E P.IVA : N. 02914160367

- b) approvazione della proposta di Concordato Preventivo DMAIL da parte dei creditori ai sensi degli articoli da 174 a 178 L.F.;
- c) omologazione del Concordato Preventivo DMAIL da parte del competente Tribunale di Milano con sentenza passata in giudicato.

La presente proposta decadrà pertanto automaticamente, senza necessità di revoca alcuna e con efficacia sin dall'origine, in caso di mancato avveramento entro il termine del 31 maggio 2016 di una, o più di una, delle predette condizioni sospensive.

Viceversa, in caso di avveramento di tutte le condizioni sospensive sopra elencate, nessuna esclusa, l'efficacia della presente proposta resterà valida e vincolante fino al termine ultimo del 31 maggio 2016 e decadrà automaticamente, senza necessità di revoca alcuna, allo spirare del predetto termine, qualora entro tale data non sia pervenuta sua valida, formale ed incondizionata accettazione da parte della società DMAIL, munita delle eventuali autorizzazioni dei competenti Organi della procedura del Concordato Preventivo, qualora necessarie.

Sia le condizioni sospensive che il termine ultimo di validità della proposta s'intendono posti nell'interesse della società proponente Erre Tre, la quale pertanto potrà rinunciarvi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

p. Erre Tre Immobiliare S.r.l.

Ing. Stefano Reverberi

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



A L L E G A T O N . 3

ATTO DI FIDEIUSSIONE N° 010007/02015

La CONFIDI-PROF COOPERATIVA DI GARANZIA, autorizzata dalla Banca d'Italia, iscritta nell'elenco degli Intermediari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'art. 106 e seguenti del D.l.gs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) al n. 31404, nell'apposita sezione prevista dall'art. 155 comma 4, di seguito denominata la "Garante", si costituisce fideiussore della società "D.HOLDING S.r.l.", di seguito denominata la "Contraente", in favore della società "DMAIL GROUP S.p.A.", di seguito denominata la "Beneficiaria", alle condizioni generali di seguito estese e nei limiti comunque della somma garantita sotto indicata, per il risarcimento delle eventuali perdite definitive che le derivassero dal mancato adempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali assunte dalla Contraente.

D.HOLDING S.r.l.

(Denominazione sociale della Contraente)

Via Monte Sabotino n.2, Bergamo (BG)

03976690168

(Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio)

(Codice Fiscale)

DMAIL GROUP S.p.A.

(Denominazione sociale della Beneficiaria)

Via San Vittore n.40, Milano (MI)

12925460151

(Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio)

(Codice Fiscale)

A GARANZIA

Delle obbligazioni assunte da D.Holding relativamente alla sottoscrizione e successiva liberazione mediante versamento in denaro di una quota di aumento di capitale sociale a Lei riservato pari ad € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) deliberato dalla Beneficiaria per il maggior importo di complessivi € 16.197.400,00 (sedecimilioncentonovantasettemilaquattrocento/00), il tutto secondo le modalità specificate nell' Allegato all' Atto di Fideiussione.


(oggetto della garanzia)

L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO E' DI EURO: 8.000.000,00 (Ottomilioni/00)

SCADENZA: 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato DMAIL GROUP S.p.A.

Emessa in triplice esemplare originale ad un solo effetto in Bologna il 03/09/2015

LA CONTRAENTE



(firma)

DHOLDING SRI
PIVA
03976690168

Dmail Group Spa
Via San Vittore, 40 - 20123 Milano
Amministratore Delegato
Alessio Laurenzano
(firma)

CONFIDI-PROF - Cooperativa di Garanzia
P.N. al 31/12/2013 Euro 13.978.863,00 / C.S. al 31/12/2013 Euro 9.059.346,00

Sede legale: Via Guelfa, 5 / 40138 Bologna

Tel. 051/9525444 - Fax 051/0546439 - e-mail: info@confidiprof.it

Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. I.V.A.: 02671810402 - R.E.A.: BO-477586 - Albo Garante cooperative: A130013

Iscrizione elenco intermediari finanziari: 31404

www.confidiprof.it

LA GARANTE

Cooperativa di Garanzia
CONFIDI-PROF (firma)
SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale: Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna
Partita IVA e Cod. Fiscale: 02671810402
n° iscr. Elenco Inter. Fin. 31404



ALLEGATO - ATTO DI FIDEIUSSIONE N. 010007/02015

PREMESSO CHE:

- (a) la società DMAIL GROUP S.p.A. ("DMAIL" o il "Creditore Garantito") in data 24 aprile 2015 ha depositato un ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. Fall., con il quale DMAIL ha manifestato l'intenzione di depositare una proposta di concordato preventivo che consenta il maggior beneficio per il ceto creditorio.
- (b) la proposta di concordato preventivo che verrà depositata presso il Tribunale di Milano (la "Proposta di Concordato") unitamente al piano sul quale tale proposta si fonda (il "Piano") prevedono, tra l'altro, la continuazione diretta dell'attività in capo alla DMAIL sulla base di un aumento di capitale riservato alla D.Holding S.r.l. ("D.Holding" o il "Debitore") per l'importo di Euro 16.197.400,00= (l'"Aumento di Capitale"), finalizzato a dotare DMAIL delle risorse necessarie per provvedere al pagamento dei creditori diversi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (salva l'eccezione chirografaria) e, simultaneamente anche per effetto della conseguente esdebitazione, a conservare la propria quotazione su MTA, e la vendita di due immobili di proprietà della DMAIL.
- (c) con lettera di impegno in data 04/09/2015 (la "Lettera di Impegno"), D.Holding ha assunto nei confronti di DMAIL, inter alia, l'obbligo di sottoscrivere e liberare integralmente in un'unica soluzione tale Aumento di Capitale per un importo complessivamente pari ad Euro 16.197.400,00= quanto ad Euro 8.000.000,00=, mediante versamento in denaro, di cui Euro 100.000,00= ad oggi già versati, e quanto ad Euro 8.197.400=, mediante compensazione di crediti acquistati dalla stessa D.Holding da altri creditori sociali di DMAIL. Tale obbligo di sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale è sospensivamente condizionato all'emissione da parte del Tribunale di Milano del decreto di omologazione della Proposta di Concordato.
- (d) D.Holding si è altresì obbligata a consegnare al Creditore Garantito, anche a beneficio dei creditori di cui alla Proposta di Concordato, una garanzia autonoma a prima richiesta, per un importo pari ad Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), corrispondente all'ammontare dell'Aumento di Capitale da liberarsi mediante versamento in denaro, a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da D.Holding ai sensi della Lettera di Impegno e, in particolare, dell'obbligazione di sottoscrivere e liberare integralmente l'Aumento di Capitale relativamente alla quota da versarsi in denaro (la "Garanzia").
- (e) La somma di € 8.000.000,00= di cui al punto che precede, al netto dell'importo di € 100.000,00= ad oggi già versati, dovrà essere versata da D.Holding solamente a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato DMAIL, secondo le seguenti tempistiche: a) quanto alle spese in prededuzione entro il termine di mesi 6, b) quanto alla parte residua entro il termine di mesi 12. Viene qui dato atto che ogni versamento effettuato da D.Holding, ivi compresi i 100.000,00 sino ad oggi versato, andranno a diminuire proporzionalmente l'importo oggetto della presente garanzia.
- (f) La Garante e D.Holding dichiarano di essere edotti della circostanza di cui al punto (a), e che la medesima DMAIL si appresta a varare la versione definitiva del piano e della proposta di concordato. La Garante e D.Holding si danno altresì atto che la presente fidejussione deve intendersi strettamente connessa al concordato, essendo finalizzata a garantire, in corso di esecuzione del piano concordatario, l'obbligazione di cui al punto che precede. Di conseguenza, l'efficacia della presente fidejussione deve intendersi subordinata all'ammissione di DMAIL al concordato preventivo, all'approvazione dello stesso da parte dei creditori e, soprattutto, al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, con la conseguenza che per il caso di mancata ammissione alla procedura concordataria, di revoca della stessa o di mancata omologazione la presente Fidejussione, dovrà automaticamente ritenersi priva del benché minimo effetto.
- (g) l'efficacia delle presente fidejussione è subordinata all'omologazione entro e non oltre il termine del 31/07/2016 del piano di concordato preventivo proposto da DMAIL, decorso tale termine senza che si sia pervenuto all'omologazione del concordato preventivo proposto da DMAIL, la fidejussione sarà da considerarsi automaticamente estinta e comunque totalmente inefficace.
- (h) le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta CONFIDI-PROF COOPERATIVA DI GARANZIA, autorizzata dalla Banca d'Italia, iscritta nell'elenco degli Intermediari operanti nel settore finanziario disciplinato dall'art. 106 e seguenti del D.lgs. n. 38/193 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) al n. 31404, nell'apposita sezione prevista dall'art. 155 comma 4, in base alle informazioni ricevute relative agli adempimenti contrattuali tra la Contraente e la Beneficiaria, con la presente si costituisce garante nell'interesse della Contraente e a favore della Beneficiaria, sino alla concorrenza massima dell'importo di € 8.000.000,00 (Ottomilioni/00) ai sensi e per gli effetti di quanto indicato alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente garanzia.

In virtù della presente fideiussione, la Garante si impegna irrevocabilmente a pagare alla Beneficiaria, a semplice richiesta, sino alla concorrenza di € 8.000.000,00 (Ottomilioni/00) quanto la stessa indicherà come a lei dovuto dalla Contraente a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto (d) delle premesse, secondo le condizioni di cui ai punti (e), (f) e (g), senza necessità di ulteriore prova alcuna, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito da parte della Contraente e/o di terzi, anche tramite Tribunale e anche nonostante l'apertura di procedimenti concorsuali o fallimentari nei confronti del debitore, con espressa rinuncia al beneficio di cui all'art. 1944 Codice Civile.


La sottoscritta Garante riconosce espressamente e dichiara che la presente garanzia si deve intendere "a prima richiesta" e che la stessa sarà esecutibile a semplice richiesta scritta, da eseguirsi a mezzo raccomandata A/R, attestante l'inadempimento della Contraente, indirizzata alla Garante al seguente indirizzo: CONFIDI-PROF COOPERATIVA DI GARANZIA, Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna, (BO).


La Garante effettuerà i pagamenti richiesti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presente garanzia sarà valida fino alla scadenza indicata nell'Atto di Fideiussione, trascorsi 30 giorni da tale termine senza che ne sia stata richiesta l'operatività o la proroga a mezzo raccomandata, la stessa si intenderà automaticamente e definitivamente decaduta e priva di ogni qualsivoglia efficacia.

LA CONTRAENTE

D.HOLDING S.R.L.
 (firma)
P.I.V.A.
03976690768

LA BENEFICIARIA

Dmail Group Spa
 Via San Vittore, 40 - 20123 Milano
 Amministratore Delegato
Alessio Laurenzano

LA GARANTE
 Cooperativa di Garanzia
CONFIDI-PROF
 SOCIETA' COOPERATIVA

 Sede Legale: Via Guelfa, 5 - 40138 BOLOGNA
 Partita IVA n° Cod. Fisc. 02671810402
 n° iscr. Elenco Inter. Fin. 31404



Confidi-Prof

COOPERATIVA DI GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Delimitazione del rischio.

La garanzia prestata con la presente fidejussione è operante soltanto dopo il pagamento del relativo corrispettivo dovuto ed esclusivamente per le inadempienze contrattuali verificatesi successivamente al perfezionamento della medesima ed entro il periodo di durata e validità indicata in frontespizio. La garanzia è limitata alle obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali ed al periodo di validità e di durata fissato, trascorso il quale la presente fidejussione non avrà alcuna efficacia, quanto sopra anche per il caso in cui l'originale del presente atto in possesso della Beneficiaria non venga restituito dopo il termine del detto suo periodo di validità. Il periodo di validità ed efficacia della fidejussione si intende comunque ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell'obbligazione principale cui la presente fidejussione si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, e cioè dell'obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla stessa fidejussione, nel frontespizio.

Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate, a pena di decadenza, alla Garante esclusivamente entro il periodo di validità della fidejussione.

Art. 2 - Sussistenza di altre garanzie.

Qualora altre garanzie, sia contrattuali che reali, garantissero la Beneficiaria o l'oggetto della presente fidejussione, le suddette garanzie prevarranno su quest'ultima, la quale avrà efficacia solo per la parte residua del credito non garantita dalle altre garanzie.

Art. 3 - Forma delle comunicazioni alla Garante.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Garante dipendenti dalla presente fidejussione, per essere valide dovranno essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale indicata in frontespizio.

Art. 4 - Obblighi della Beneficiaria.

La Beneficiaria, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare la Garante, mediante raccomandata, di ogni inadempienza, ritardo, od inosservanza od anche di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità della Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione prestata e ciò comunque entro sette giorni dalla conoscenza del fatto stesso, permanendo comunque ed in ogni caso gli obblighi di Legge in capo alla Beneficiaria. La Beneficiaria si impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con la Contraente senza il preventivo consenso scritto della Garante ed in caso di violazione di tale divieto, la presente fidejussione dovrà ritenersi inefficace e la Beneficiaria sarà tenuta a restituire tutte le somme eventualmente ricevute fino ad ora dalla Garante. La Beneficiaria, pena la decadenza della presente fidejussione, dichiara di aver accertato che la Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali, per adempiere o alle obbligazioni che sono oggetto della fidejussione stessa.

Alla Beneficiaria è fatto espresso divieto di cessione a terzi della fidejussione.

Art. 5 - Diritto di surrogazione - varie

Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente fidejussione, la Garante sarà surrogata in ogni diritto ed azione della Beneficiaria nei confronti della Contraente e dei suoi coobbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte a titolo di capitale, interessi e spese. La Beneficiaria è obbligata a fornire, alla Garante, a sua semplice richiesta anche in relazione alla fase istruttoria, esecutiva, concorsuale e penale, tutta la documentazione ed ogni informazione richiesta e utile per effettuare l'istruttoria della pratica e successivamente iniziare o proseguire l'azione di rivalsa, ed altresì eventualmente fare formale cessione di detti diritti ed azioni.

Art. 6 - Diritto di rivalsa.

La Contraente ed i coobbligati, solidalmente fra di loro, sono obbligati a rimborsare alla Garante, senza alcuna eccezione ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, inviata a mezzo raccomandata, le somme da essa pagate per capitali, interessi e spese, a qualunque ragione liquidate o che fosse chiamata a liquidare in dipendenza della presente fidejussione, e la Garante, anche prima di aver effettuato i pagamenti, potrà agire contro la Contraente ed i coobbligati, perché le procurino la liberazione, ovvero le prestino le necessarie garanzie per un efficace esperimento dell'azione di rivalsa, qualora la Garante abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 4, oppure nel caso la Contraente risulti avere subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri.

Art. 7 - Imposte e tasse.

Le somme eventualmente richieste per spese di registrazione e/o pagamento di tributi, che risultassero comunque accertate in relazione al presente atto di fidejussione, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Garante, sono ad esclusivo carico della Contraente e dei coobbligati.

Art. 8 - Condizioni sospensive.

Il presente atto di fidejussione, non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico, se non è regolarmente firmato dalla Contraente, dalla Garante e dalla Beneficiaria, se la Contraente o la Beneficiaria si rendessero irreperibili, se il corrispettivo fidejussorio convenuto non è stato incassato dalla Garante e se non è infine accompagnato da quietanza di incasso del corrispettivo e di efficacia della garanzia firmata dalla Garante o da persona debitamente autorizzata a ciò con atto scritto. La Beneficiaria e la Contraente si obbligano infine, pena la inefficacia dell'atto di fidejussione, a far pervenire alla Sede Legale della Garante entro quindici giorni dalla emissione, dello stesso atto, la terza copia originale regolarmente controfirmata da entrambe le parti anzidette con i pertinenti atti di coobbligazione debitamente sottoscritti dai coobbligati.

Art. 9 - Foro Competente.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente fidejussione, la Contraente e la Beneficiaria dichiarano di eleggere la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Milano, ciò vale anche nel caso di controversia ove siano presenti contemporaneamente la Contraente e la Beneficiaria.

Art. 10 - Esonero da responsabilità - Varie.

La Contraente dichiara di aver controllato che il presente atto di fidejussione è stato emesso in conformità a tutte le indicazioni e modalità da essa Contraente richieste, sollevando pertanto la Garante da ogni eventuale responsabilità al riguardo. Pertanto nessun rimborso del corrispettivo pagato alla Garante è dovuto in caso di anticipata estinzione dell'obbligazione garantita e la Contraente dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso del corrispettivo pagato alla Garante anche nei casi in cui il contratto da cui scaturisce l'obbligazione garantita dovesse essere dichiarato nullo o non venisse sottoscritto fra le parti oppure la Beneficiaria non dovesse accettare per qualsiasi titolo la presente fidejussione, rimanendo il corrispettivo pagato acquisito alla Garante a titolo di rimborso spese istruttoria e risarcimento danni. La Garante non sarà tenuta ad anticipare alcunché per le spese di esecuzione della Contraente. In caso di fallimento della Contraente, o procedura concorsuale equiparata, la Garante corrisponderà il risarcimento entro 30 giorni dalla data di deposito del decreto ex Art. 119 L.F. La Beneficiaria comunque, in caso di controversia, rinuncia espressamente a richieste di anticipata e provvisoria esecutorietà di provvedimenti. La Beneficiaria, qualora intenda avvalersi del presente atto di fidejussione, aderisce comunque integralmente ed incondizionatamente alle presenti condizioni generali e l'utilizzo dello stesso atto di fidejussione ne comporta l'accettazione.

Art. 11 - Riferimento alle norme di Legge - Varie.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto di fidejussione si applicano le disposizioni di Legge. In caso di controversie inerenti l'interpretazione di norme riportate su eventuali allegati o nel frontespizio quali condizioni aggiuntive o integrative, le presenti condizioni generali prevarranno su dette norme.

I pagamenti pervenuti alla Beneficiaria nel periodo garantito saranno imputati a decremento del credito garantito dalla presente fidejussione, anche se l'imputazione di pagamento e relativa a crediti non garantiti o progressi. Nel caso di obbligazioni che prevedano rateizzazione, gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine, pronunciata dalla Beneficiaria nei confronti della Contraente, non potranno essere estesi nei confronti della Garante, il cui impegno permarrà con riferimento, via via, ai singoli adempimenti.

La Garante si riserva la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti abilitati, il rischio scaturente dalla presente garanzia, senza che nulla possa essere opposto dalla Contraente e dalla Beneficiaria e senza necessità di preventiva comunicazione alla Contraente e alla Beneficiaria. In tal caso, qualora la Beneficiaria dovesse richiedere risarcimenti scaturenti da inadempimenti della Contraente rispetto alle obbligazioni garantite dal presente atto di fidejussione, la Garante sarà tenuta all'istruttoria della pratica, ma le obbligazioni relative al risarcimento saranno esclusivamente del terzo cessionario della garanzia, rimanendo la Garante liberata con la intervenuta cessione del rischio.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui sono le condizioni generali del presente atto di fidejussione.

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Delimitazione del rischio (artt. 1277-1957 e c.); Art. 4 - Obblighi della Beneficiaria (Artt. 1457-1956-1957 e c.); Art. 8 - Condizioni sospensive, Art. 9 - Foro competente; Art. 10 - Esonero da responsabilità - Varie (Art. 119 L.F. - Artt. 642-648-186 bis, ter e quater e p c.); Art. 11 - Riferimento alle norme di legge - Varie

La veridicità dei dati è elemento essenziale e comporta la sospensione o decadenza della garanzia. In caso di sospensione o decadenza il corrispettivo è incamerato a titolo di penale.

LA CONTRAENTE

DHOL D'ING SRI

(firma) RIVA

03976690768

LA BENEFICIARIA

Dmail Group Spa

Via San Vittore, 40 - 20123 Milano

Amministratore Delegato

Alessio Laurenzano

CONFIDI-PROF - Cooperativa di Garanzia

P.N. al 31/12/2013 Euro 13.978.863,00 / C.S. al 31/12/2013 Euro 9.059.346,00

Sede legale: Via Guelfa, 5 / 40138 Bologna

Tel. 051/9525444 - Fax 051/0546439 - e-mail: info@confidiprof.it

Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. I.V.A.: 02671810402 - R.E.A.: BO-477586 - Albo Garante cooperative: A130013

Iscrizione elenco intermediari finanziari: 31404

www.confidiprof.it

LA GARANTE

Cooperativa di Garanzia

CONFIDI-PROF

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale: Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna
Partita IVA e Cod. Fisc. 02671810402
n° iscr. Elenco Inter. Fin. 31404

A L L E G A T O N . 4



Confidi-Prof
COOPERATIVA DI GARANZIA

Bologna, li 14/01/2016

Spett.le
DMAIL GROUP S.p.A.
Via San Vittore n.40,
Milano (MI)

OGGETTO: Garanzia fidejussoria n. 010007/02015 del 03/09/2015 – Integrazione garanzia

Spett.le

DMAIL Group Spa, nella vostra qualità di beneficiaria della garanzia in oggetto, come da vostra richiesta siamo con la presente a precisare che:

"in riferimento all'atto di fideiussione n. 010007/02015 del 03/09/2015, si precisa che la Garante si impegna irrevocabilmente a pagare alla Beneficiaria, a semplice richiesta, sino alla concorrenza di € 8.000.000,00 quanto la stessa indicherà come a lei dovuto dalla Contraente, anche prima che siano decorsi i termini di pagamento previsti nella Proposta di Concordato".

Cordiali saluti

Cooperativa di Garanzia
CONFIDI-PROF
SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale: Via Guelfa, 5 - 40138 BOLOGNA
Partita IVA n. Cod. Fisc. 02671810402
n° 15077 - Albo Intermediari Finanziari

A L L E G A T O N . 5

Spett.le

DMAIL GROUP S.p.A.

Via San Vittore n. 40

Milano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Vittorio Farina

Milano, 22 dicembre 2015

Oggetto: Lettera di Impegno

Egregi Signori,

Facciamo riferimento:

- (i) al ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. depositato avanti al Tribunale di Milano in data 24 aprile 2015 (R.G. 59/2015) dalla società DMAIL GROUP S.p.A. ("**DMAIL**" o la "**Società**"), con il quale la Società ha manifestato l'intenzione di depositare una proposta di concordato preventivo che consenta il maggior beneficio per il ceto creditorio;
- (ii) alla proposta di concordato preventivo che abbiamo analiticamente analizzato nella versione depositata, in data 8 settembre 2015, presso il Tribunale di Milano (la "**Proposta di Concordato**") unitamente al piano sul quale tale proposta si fonda (il "**Piano**"), che prevedono, tra l'altro,
 - (A) la continuazione diretta dell'attività in capo alla DMAIL sulla base di un aumento di capitale per un complessivo importo di Euro 16.197.400,00 (l' "**Aumento di Capitale**") di cui:
 - Euro 8.197.400,00 già versati in favore della Società di cui Euro 224.000,00 da Norfin S.p.A. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 10.000,00 da Niteroi S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 1.243.400,00 da Smalg S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, (oggi Odissea S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione della prima in quest'ultima), Euro 40.000,00 da Banfort Consultadoria a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, Euro 3.455.000,00 da Odissea S.r.l. a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale e di finanziamenti in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione ed Euro 3.225.000,00 da Rotosud S.p.A. a titolo di finanziamento in esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (oggi imputabili a D.Print S.p.A.), e

- Euro 8.000.000,00, di cui Euro 100.000,00 già versati in data 10 giugno 2015, Euro 145.000,00 versati in data 19 novembre 2015 ed Euro 7.755.000,00 da versarsi da parte del socio D.Holding S.r.l. (“**D Holding**”) in esecuzione del Decreto di Omologazione, finalizzato a dotare DMAIL delle risorse necessarie per provvedere al pagamento dei creditori diversi da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (salva l’eccedenza chirografaria) e, simultaneamente anche per effetto della conseguente esdebitazione, a conservare la propria quotazione su MTA;

(B) la vendita di due immobili di proprietà della DMAIL;

- (iii) al Piano di Ripagamento che è collegato alla Proposta di Concordato e che prevede, tra l’altro, “*il pagamento dei crediti chirografari, inclusa la porzione degradata del credito ipotecario, assistito da privilegio speciale, di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in una misura che si attesterà, secondo le previsioni eseguite in base ad un giudizio di ragionevole prognosi, in misura pari all’8,26% (otto virgola ventisei per cento) dei rispettivi crediti, entro 12 (dodici) mesi dal Decreto di Omologazione, salvo autorizzazione da parte del Tribunale ad effettuare riparti, anche parziali, anteriori*”
- (iv) alla nostra lettera di impegno del 4 settembre 2015;
- (v) al decreto di ammissione ai sensi dell’art. 163 legge fall. pronunciato dal Tribunale di Milano in favore e nei confronti di DMAIL;
- (vi) alle interlocuzioni che sono intervenute con i consulenti di DMAIL e con il Commissari Giudiziale nominato, dott. Mario Doni, sino alla data odierna;
- (vii) alle rettifiche che il Commissario Giudiziale intende apportare al Piano e che troveranno rappresentazione nella relazione ai sensi dell’art. 172 l. fall., che dovrà essere depositata nei 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza dei creditori, come fissata al 1° febbraio 2016.

I termini con la lettera maiuscola, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nella Proposta di Concordato.

Con la presente seconda lettera di impegno (la “**Seconda Lettera di Impegno**”) la scrivente D Holding, facendo seguito alle intercorse intese, assume nei confronti della Società, anche a beneficio dei suoi creditori, i seguenti impegni irrevocabili:

- (i) confermare gli impegni assunti con la lettera di impegno del 4 settembre 2015;
- (ii) erogare in favore di DMAIL, nella forma tecnica del finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale od altra forma tecnica che sarà concordata, ogni somma che, sino alla concorrenza


massima di € 900.000,00 (novecento mila / 00), dovesse risultare necessaria per consentire a DMAIL di dare regolare ed integrale esecuzione al Piano di Ripagamento nei termini ed alle condizioni di cui alla Proposta di Concordato;

- (iii) dare esecuzione all'impegno di cui al punto (ii) che precede a semplice richiesta di DMAIL, se e nella misura DMAIL stessa dia evidenza alla scrivente D Holding che, alla data in cui dovrà essere eseguito il Piano di Ripagamento, la percentuale dell'8,26% non possa essere pagata ai creditori chirografari, nonostante che, alla stessa data in cui dovrà essere eseguito il Piano di Ripagamento, siano stati liberati, in tutto od in parte, il Fondo Rischi Professionisti, il Fondo Rischi Accordi di Ristrutturazione ed il Fondo Rischi Controllate, come stanziati nel Piano.
- (iv) garantire l'esatto ed integrale impegno di cui al punto (ii) che precede mediante una garanzia *corporate* da consegnare a DMAIL ed esibire al Commissario Giudiziale entro i 5 (cinque) giorni anteriori all'adunanza dei creditori del 1° febbraio 2016;
- (v) sostituire, se richiesta DMAIL e/o dal Commissario Giudiziale, la garanzia di cui al punto (iv) che precede con una garanzia emessa da primaria società finanziaria italiana entro i 10 (dieci) giorni anteriori all'udienza di omologazione della Proposta di Concordato Preventivo.

L'efficacia degli impegni di cui ai punti (ii) e (iii) della presente Seconda Lettera di Impegno è sospensivamente condizionata all'emissione del decreto di omologazione della Proposta di Concordato.

Con i nostri migliori saluti

D.HOLDING S.r.l.
Amministratore Unico
Cornelio Mereghetti,



A L L E G A T O N . 6

DMAIL GROUP SPA - ELENCO CREDITORI AMMESSI AL VOTO

N.	RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME	IMPORTO
1	A2A Energia Spa	2.343,11
2	Agenzia delle Entrate	9.596,74
3	Allison Travel Srl	90,00
4	Arcus Multimedia Srl	5.546,40
5	Arval Service Lease Italia Spa	8.888,32
6	Associazione Professionale Gpav	8.528,29
7	Auchan Spa	449,25
8	Avvocati Commercialisti Tributaristi	22.064,00
9	Banca Akros	7.500,00
10	Banca Aletti & C. Spa	19,36
11	Banca Nazionale del Lavoro Spa	3.529.080,15
12	Banca Popolare di Milano Scarl	19,36
13	Banca Toscana Spa	2.389.253,27
14	Banco Popolare Sc	1.409.976,97
15	Bergamaschi Barbara	38.606,26
16	Bernardini Paolo	2.579,17
17	Biesse Business Support	14.735,75
18	Bischi Silvia	385,92
19	Bit Market Services	12.258,50
20	Bnp Paribas Securities	19,44
21	Borghesi Giuseppe	291,18
22	Borsa Italiana Spa	24.274,77
23	Bt Italia Spa	23.178,09
24	Busacca & Associati Srl	51.810,00
25	Buy On Web Spa in Liquidazione	4.692.471,54
26	Cassa Lombarda Spa	974.011,26
27	Cattaneo Paolo Grafiche Srl	1.633,50
28	Chelo Manuela	14.115,07
29	Chiaruttini Stefania	7.800,00
30	Chimar Srl	2.020,70
31	Classpi Spa	3.194,40
32	Collia Filippo	853,11
33	Colt Technology Services Spa	1.541,54
34	Computershare Spa	5.504,36
35	Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro	1.394,02
36	Corna Pelizzoli Rota Srl	513,33
37	Costanza Claudia	13.632,88
38	Credito Bergamasco Spa	1.072.067,77
39	Dcs & Partner Avv. e Comm.	15.373,99
40	De Martini Luca	3.534,25
41	Dell'Acqua Massimo	14.794,52
42	Dello Strologo Alberto	12.098,63

DMAIL GROUP SPA - ELENCO CREDITORI AMMESSI AL VOTO

N.	RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME	IMPORTO
43	Deloitte&Touche Spa	496.665,84
44	Dhl Express Italy Srl	46,70
45	Dla Piper Studio Legale Trib. Associato	14.465,07
46	DMedia Commerce Spa	3.499.698,32
47	DMedia Group Spa	1.878.922,64
48	Doc Line Srl	2.083,54
49	D-Service Srl	607.452,92
50	Edenred Italia Srl	971,40
51	Editoriale Il Cittadino Srl	76,97
52	Edizioni Oros S.R.L	39,29
53	Epf Comunicazione Srl	1.697,03
54	Equitalia Nord Spa	15.746,24
55	Ernst & Young Financial Business Advisors Spa	3.720,00
56	Fezia Grandi Alberghi Spa	784,00
57	Fondo Antonio Pastore	29,71
58	Fondo Mario Besusso	26,08
59	Fondo Mario Negri	97,95
60	Fondo QUAS	4,06
61	Gandolfi Gianmarco	14.794,52
62	Grilli Stefano	34.950,63
63	Grimaldi Studio Legale (già Deweu & Leboeuf studio legale)	38.941,38
64	Iberati Nicola Giovanni	1.811,27
65	Image Building Srl	93.750,00
66	Infracom Italia Spa	4.688,80
67	INPS	608,19
68	Intercommercial Coop Srl	473,50
69	Intermonte Sim Spa	68.000,00
70	Intesa SanPaolo Spa	2.117.514,98
71	Istifid Spa	88.642,02
72	Kesa Sourcing Limited - Filiale Italiana	94,98
73	King & Wood Mallesons (già Sj Berwin Llp)	12.100,00
74	Kon Spa	78.326,42
75	La Provincia Di Como Spa Editoriale	3.814,40
76	Laurenzano Alessio	12.241,06
77	Lo Presti Beniamino	62.106,50
78	Lyreco Italia Spa	90,12
79	Magnetti Building Spa	50.000,00
80	Mazzuca Saverio Alfonso	8.501,86
81	Micro System Sas Di Saccardi Rita & C.	46,00
82	Miraba Srl	28.644,90
83	Mittel Advisory S.P.A.	165.000,00
84	Moggi Smaltimenti Srl	610,00

DMAIL GROUP SPA - ELENCO CREDITORI AMMESSI AL VOTO

N.	RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME	IMPORTO
85	Monte dei Paschi di Siena Spa	308,03
86	Monte Titoli Spa	271,83
87	Mornata Art&Decor Srl	750,00
88	Moroni Marco	1.000,00
89	Publikare Srl	695,97
90	Quest Srl	39.700,00
91	Rcs Mediagroup Spa	20.740,00
92	Reconta Ernst & Young Spa	191.947,14
93	Rodolfi Angelo	292.483,88
94	S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale Srl	24,59
95	Schintu Marzio	32.848,24
96	Secco Francesca	11.178,08
97	Soc.Generale Securities Spa	479,28
98	Societa' Editrice Il Tempo Srl	1.783,68
99	Sorgi Emilio	183.766,50
100	Spe Soc.Publ.Editoriale Spa	22.387,20
101	Studio Legale Caffi Maroncelli	3.336,60
102	Studio Legale Chiomenti	7.728,24
103	Studio Legale D'Urso Gatti Bianchi	414.648,81
104	Studio Legale Gianni Orrigoni Grippo Cappelli & Partners	420.000,00
105	Studio LegaleAbbateascianni	60.270,00
106	Studio Notarile Marchetti	4.819,01
107	Tacciarina Fabio	28.459,64
108	Tecno-Impianti Srl	15.774,14
109	Telecom Italia Spa	373,64
110	UBI Banca Spa	203,28
111	UBI Leasing Spa	16.097,82
112	Unicredit Spa	4.763.974,34
113	Valerio Stefano	20.800,00
114	Valliti Maurizio	3.584,00
115	Videoconferenze.Net Srl	236,38
116	Vigano' Gianluigi	14.771,76
117	Vincenzo Gianluca	550,00
118	Visibilia Srl	1.756,80
119	Vodafone Omnitel N.V.	1.448,53
120	Volpi Mario	14.243,29
121	Xerox Italia Rental Services Srl	1.567,11
122	Y S F di Abdou Samy	1.270,50
123	Zanone Poma Andrea	15.159,56

30.417.766,33